SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 giugno 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Agenzia delle dogane

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 137

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 5 giugno 2007, n. **21.**

Previsione di bilancio per l'anno 2008 e per il triennio 2008-2010 - Budget per l'anno 2008.

07A05216

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 maggio 2007, n. **69.**

Regolamento recante la disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero delle comunicazioni, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», nel testo modificato ed integrato da ultimo dal decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004 di riorganizzazione del Ministero (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2004), modificato con decreto 22 marzo 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2006);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'articolo 2, comma 1-*bis*, che dispone che i criteri di organizzazione siano attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», ed in particolare le disposizioni relative al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici;

Visto l'articolo 20, comma 1, in materia di trattamento di dati sensibili, che dispone che lo stesso è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge;

Visto l'articolo 21, comma 1, in materia di trattamento di dati giudiziari, che dispone che lo stesso è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali;

Considerato che i citati articoli 20 e 21 stabiliscono, altresì, che le disposizioni di legge o il provvedimento del Garante devono specificare le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili;

Considerato che gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, stabiliscono che nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 22 dello stesso Codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che ai sensi del citato articolo 20, commi 2 e 4, l'identificazione dei tipi di dati e di operazioni da parte dei soggetti pubblici deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)*, aggiornata e integrata periodicamente;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'adozione dei decreti ministeriali di natura regolamentare previsti per legge;

Visto il provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, contenente un modello di riferimento per redigere il regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005);

Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, connesso in particolare all'adempimento di obblighi in materia di appalti e di comunicazioni e certificazioni antimafia, Capo IV, punto 2, di cui al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 21 dicembre 2005 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2006);

Considerato che i principi, i presupposti, le modalità ed i limiti per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati sensibili e giudiziari, con particolari garanzie per i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato alcune operazioni svolte, in particolare, mediante siti web, o volte a definire in forma completamente automatizzata profili o personalità di interessati, le interconnessioni e i raffronti con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del trattamento, oppure tra banche di dati gestite da diversi titolari, nonché la comunicazione dei dati a terzi o la loro diffusione;

Ritenuto di individuare analiticamente in particolare tra le predette operazioni quelle effettivamente svolte nel Ministero e in particolare la comunicazione a terzi di dati sensibili e giudiziari;

Ritenuto, altresì, di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che questo Ministero deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione);

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reso in data 1° febbraio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 marzo 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota in data 17 aprile 2007;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento e individuazione dei tipi di dati trattati

1. Il presente regolamento, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito denominato «Codice», ed in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, identifica i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere oggetto di trattamento da parte del Ministero delle comunicazioni, nonché le operazioni eseguibili nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

2. Gli allegati contraddistinti dai numeri da 1 a 7 ed il relativo indice riepilogativo, che sono parte integrante del presente regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento. Vengono identificate anche le operazioni eseguibili e indicate le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi, descrivendo il contesto nel quale è effettuato il trattamento e le caratteristiche principali del flusso informativo.

Art. 2.

Rispetto dei principi del Codice

1. Il Ministero delle comunicazioni adotta modalità di trattamento di dati sensibili e giudiziari volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel contemperamento dei diversi interessi meritevoli di tutela.

2. Il trattamento di dati sensibili o giudiziari riconducibili ai tipi individuati dal presente regolamento ha sempre luogo previa verifica del rispetto dei principi del «Codice», ed in particolare dei principi di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Il trattamento dei dati di cui al comma 2 ha sempre luogo previa verifica dell'indispensabilità delle operazioni eseguibili, strumentali al perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché dell'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni, fatte salve le limitazioni ulteriori previste per particolari tipi di operazioni da disposizioni di legge e di regolamento.

4. Ogni dato sensibile o giudiziario trattato in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali, contenuta nel «Codice» ed in altre fonti dell'ordinamento, nonché ogni dato erroneamente pervenuto, è inutilizzabile, ai sensi degli articoli 11 e 22, comma 5, del «Codice».

Art. 3.

Riferimenti normativi e aggiornamento dei tipi di dati e di operazioni

1. Ai fini del presente regolamento, le definizioni utilizzate sono quelle indicate all'articolo 4 del «Codice».

2. Ai fini di una maggiore semplificazione e leggibilità del presente regolamento, le disposizioni di legge e regolamentari, citate nella parte descrittiva relativa alle «fonti normative» o in altra parte degli allegati, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 maggio 2007

Il Ministro: GENTILONI SILVERI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 87

ALLEGATO

INDICE DEI TRATTAMENTI

N° allegato	Denominazione del trattamento
1	Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo, anche a tempo parziale o temporaneo: procedure concorsuali e di assunzione, stato giuridico, trattamento economico e missioni, quiescenza, previdenza, assistenza fiscale, relazioni sindacali, formazione, pari opportunità – affidamento e gestione di incarichi a consulenti, esperti e professionisti.
2	Gestione del rapporto di lavoro: igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio e da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa – concessione di benefici e sussidi al personale.
3	Patrocinio e difesa dell'amministrazione, in sede giudiziale e stragiudiziale,o nelle controversie di lavoro, nelle controversie di competenza del Giudice Ordinario, nei ricorsi inerenti l'esercizio di funzioni amministrative di competenza del Giudice Amministrativo – istruttoria e decisione di ricorsi amministrativi – rimborso spese legali - consulenza giuridica.
4	Valutazione dell'attività amministrativa e qualità dei risultati dei dirigenti - attività ispettive e accertamento di responsabilità – Esame di esposti relativi al funzionamento di Uffici e al comportamento di dipendenti - Procedimenti disciplinari.
5	Indirizzo e controllo politico-amministrativo e rapporto di servizio di titolari di cariche elettive e funzioni onorarie: accertamento delle cause di incompatibilità o decadenza da cariche pubbliche - designazione di rappresentanti in commissioni, enti e uffici, anche estranei all'amministrazione - pubblicità delle attività di commissioni e organi collegiali – atti di sindacato ispettivo e documentazione delle attività degli organi del Ministero – conferimento di onorificenze e concessione di patrocini.
6	Rilascio di autorizzazioni generali, licenze ed altri titoli abilitativi nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione – attività di vigilanza e controllo.
7	Rilascio di autorizzazioni generali, licenze ed altri titoli abilitativi nell'ambito dei servizi postali – attività di vigilanza e controllo.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Allegato n. 1

Denominazione del trattamento

Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo, anche a tempo parziale o temporaneo: procedure concorsuali e di assunzione, stato giuridico, trattamento economico e missioni, quiescenza, previdenza, assistenza fiscale, relazioni sindacali, formazione, pari opportunità – affidamento e gestione di incarichi a consulenti, esperti e professionisti.

Fonte normativa

(relativa all'attività nel cui ambito è indispensabile il trattamento)

Codice Civile (artt. 2094-2134); L. 5/01/1953, n. 4 (obbligo dei datori di lavoro di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori a mezzo di prospetti paga); L. 20.05.1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato); D.P.R. 26.07.1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego); D.Lgs. 30.03.2001, n 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); norme vigenti di CCNL di comparto e di CCNL del personale dirigente; L. 12.06.1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge); D.P.R. 9.05.1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi).

D.P.R. 29/09/1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di imposte sui redditi); L. 29/03/1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti); D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi); L. 30.12.1991, n. 413 (disposizioni, tra l'altro, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento e per l'istituzione di centri di assistenza fiscale); L. 11.08.1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato); L. 5/02/1992, n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); D. lgs. 30

dicembre 1992 n. 503 (Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992 n. 421); D.P.R. 22/07/1998, n. 322 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); L. 12/03/1999, n. 68 (Norme per il diritto dei disabili); D.P.R. 10/10/2000, n. 333 (Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili); D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); T.U. 26/03/2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);

Regolamenti ai sensi dell'art. 4-bis della legge 400/1988 e decreti ministeriali di organizzazione degli Uffici del Ministero delle comunicazioni.

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento (d.lgs. n. 196/2003)

art. 112: Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.

1. TIPI DI DATI TRATTATI

[X] Origine: [X] etnica

[X] Convinzioni: [X] religiose [X] filosofiche [X] d'altro genere

[X] Convinzioni: [X] politiche [X] sindacali

[X] Stato di salute: [X] patologie attuali [X] patologie pregresse

[X] terapie in corso [X] relative ai familiari del dipendente

[X] Vita sessuale [X] *(soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)*

[X]Dati di carattere giudiziario

2. OPERAZIONI ESEGUITE

[X] Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi

[X] Elaborazione: [X] in forma cartacea [X]con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse dalle operazioni "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge)

[X] **Comunicazioni ai seguenti soggetti e categorie** di soggetti pubblici e privati per le seguenti finalità (eventuale base normativa):

a) *Service* Personale Tesoro Ministero dell'Economia e delle finanze in relazione all'erogazione alla retribuzione ed effettuazione di ritenute;

b) Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi ai fini dell'assolvimento di obblighi contributivi;

c) Agenzia delle Entrate, nei casi di assistenza fiscale richiesta dai dipendenti (L. n. 413/1991);

d) Strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, L n. 300/1970 e norme vigenti dei CCNL);

e) Uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente ai dati anagrafici degli assunti appartenenti alle "categorie protette";

f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle comunicazioni e Corte dei Conti, in caso di registrazione di decreti di assunzione di personale appartenente a categorie protette;

g) Enti di appartenenza o di provenienza di personale in posizione di comando o in mobilità;

h) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla rilevazione annuale dei dipendenti beneficiari di permessi per cariche sindacali e in aspettativa per funzioni pubbliche elettive (art. 50 d.l gs. n. 165/2001*);*

i) Organizzazioni sindacali, ai fini della gestione dei permessi e del versamento di quote sindacali per conto di dipendenti che hanno rilasciato delega.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

- Il trattamento concerne tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti, di ex dipendenti e di candidati a procedure concorsuali o altre selezioni, ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica).
- Dati relativi alla salute e dati giudiziari dei candidati possono essere oggetto di trattamento nell'ambito di procedure concorsuali, per valutare il possesso dei requisiti di ammissione (D.P.R. 487/1994, art. 2). Dati idonei a rivelare convinzioni politiche e l'adesione a sindacati possono essere trattati in sede di nomina di componenti di commissioni giudicatrici di concorso, in relazione ai richiesti requisiti di indipendenza (art. 35 del d.lgs. 165/2001 e art. 9 del D.P.R. 487/1994).
- Dati relativi alla salute, anche di familiari, sono oggetto di trattamento nei casi di richieste di congedi, mediante l'acquisizione di certificazioni di malattia e di altri giustificativi di assenze.
- Dati sulle convinzioni religiose di dipendenti possono rendersi necessari per la concessione di permessi per festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose. Dati idonei a rivelare opinioni religiose o filosofiche possono emergere nel caso di richiesta di forme di flessibilità dell'orario di lavoro per lo svolgimento di attività di volontariato (L. 266/1991, art. 17). Convinzioni filosofiche e di altro genere possono emergere dalla documentazione di archivio connessa allo svolgimento del servizio di leva, nei casi di obiezione di coscienza.
- Dati idonei a rivelare opinioni politiche, adesione a partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacati sono trattati in relazione alla concessione di permessi o di periodi di aspettativa, all'esercizio di funzioni pubbliche o incarichi politici, all'esercizio di attività o incarichi sindacali e alla partecipazione a iniziative pubbliche, all'individuazione della rappresentatività sindacale e dei connessi diritti, alla rilevazione di dati di adesione a scioperi e alla effettuazione di ritenute sulla retribuzione.
- Nella provincia di Bolzano, dati di natura etnica vengono rilevati dalla dichiarazione di appartenenza effettuata al momento dell'assunzione del personale civile delle amministrazioni dello Stato inserito in ruoli locali a partire dal 1972, in relazione al rispetto del riparto proporzionale dei posti riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino, previsto dal D.P.R. n. 752/1976. I dati sensibili indispensabili per l'instaurazione e gestione del rapporto di lavoro sono trattati dall'Ufficio unico del personale statale presso il Commissariato di Governo per la provincia di Bolzano, istituito per svolgere i compiti degli uffici del personale delle singole amministrazioni (artt. 13 e 24 del D.P.R. 752/1976).
- Dati giudiziari possono essere trattati nei casi di affidamento di incarichi a consulenti, esperti e professionisti.
- I dati indispensabili nell'ambito dei predetti trattamenti possono essere raccolti presso amministrazioni certificanti e gestori di pubblici servizi, a fini di accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti o di verifica della veridicità di dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Allegato n. 2

Denominazione del trattamento

Gestione del rapporto di lavoro: igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio e da riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa - concessione di benefici e sussidi al personale.

Fonte normativa

(relativa all'attività nel cui ambito è indispensabile il trattamento)

D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); L. 24.05.1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti e assimilati); D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato); L. 2.03.1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); D.P.R. 10/10/2000, n. 333 (Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili); L. 5.02.1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate); L. 27 marzo 1992 n. 257, art. 13 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto – misure relative al pensionamento anticipato); D. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503 (Norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992 n. 421); D.Lgs. 19/09/1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro); L. 8.08.1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); D.M. Tesoro 8.05.1997, n. 187 (Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2, comma 12, della legge 335/1995 concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria); L. 23.12.2000, n. 388 art. 80 (Legge finanziaria 2001- disposizioni in materia di politica sociale); D.P.R. 29.10.2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le

pensioni privilegiate ordinarie); T.U. 26/03/2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);

Regolamenti ai sensi dell'art. 4-bis della legge 400/1988 e decreti ministeriali di organizzazione degli Uffici del Ministero; D.M. 8 gennaio 1998, n. 54 (Regolamento per l'attuazione dell'art. 12 della legge 7.08.1990, n. 241 relativo alla concessione di sussidi nel Ministero - G.u. n. 69 del 24.03.1998).

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento (d.lgs. n. 196/2003)

art. 112: Instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, compresi i trattamenti per adempiere ad obblighi connessi al riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo (comma 2, lett. d); per adempiere a specifici obblighi a svolgere compiti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro (comma 2, lett. e);

art. 68: Concessione, liquidazione modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, emolumenti, compresi i trattamenti in relazione al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile.

1. TIPI DI DATI TRATTATI

[X] Origine: [X] etnica

[X] Stato di salute: [X] patologie attuali [X] patologie pregresse

[X] terapie in corso [X] relative ai familiari del dipendente

[X] Vita sessuale [X] *(soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso)*

2. OPERAZIONI ESEGUITE

[X] Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi

[X] Elaborazione: [X] in forma cartacea [X]con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse dalle operazioni "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge)

[X] **Comunicazioni ai seguenti soggetti e categorie** di soggetti pubblici e privati per le seguenti finalità (eventuale base normativa):

a) ISPESL, ASL e altri organi di vigilanza in relazione ad adempimenti per la sicurezza dei luoghi di lavoro; soggetti incaricati dall'amministrazione di compiti di sorveglianza sanitaria (d.lgs. 626/1994);

b) Organi indicati dal D.P.R. n. 1124/1965: Autorità di pubblica sicurezza (denuncia di infortunio sul lavoro di dipendenti), INAIL e altri Enti assicurativi (denuncia di infortunio ai fini degli accertamenti di competenza e dell'erogazione di prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ex art. 66, quali indennità, rendite e cure mediche);

c) Organi indicati dal D.P.R. n. 461/2001: Commissione medica territorialmente competente, per l'accertamento di lesioni o infermità o per l'accertamento di condizioni di inidoneità assoluta e permanente al servizio (a prescindere dalla valutazione della dipendenza da causa di servizio); Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell'economia e finanze, per il parere circa la dipendenza delle lesioni o infermità da causa di servizio;

d) INPDAP, ai fini dei trattamenti previdenziali a favore dei dipendenti cessati dal servizio: pensione privilegiata per infermità dipendente da causa di servizio, pensione per inabilità permanente al servizio, riconoscimento di contribuzioni figurative (T.U. approvato con D.P.R. 1092/1973, D.P.R. 1074/1992 e legge n. 335/1995);

e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle comunicazioni e Corte dei Conti per la registrazione dei decreti attributivi di benefici economici connessi allo stato di salute.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

- Dati sulla salute di dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria o annotati nell'apposito registro degli infortuni sono trattati dagli uffici competenti, in adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 626/1994 e dalle altre disposizioni vigenti nella materia; per gli Uffici territoriali solitamente l'incarico di medico competente è svolto da amministrazioni in cui operano strutture ambulatoriali (attualmente la società Ferrovie dello Stato).

- Dati sulla salute dei dipendenti vengono acquisiti, presso gli stessi e presso terzi, in caso di richiesta del riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio (e di eventuale connessa liquidazione di equo indennizzo da parte dell'amministrazione), oppure in caso di accertamento delle condizioni di idoneità assoluta e permanente al servizio, con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro. I dati vengono trasmessi alla Commissione medica competente, agli altri organi competenti per l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dei benefici (INAIL, Comitato di verifica per le cause di servizio) e agli organi previdenziali competenti per il riconoscimento di trattamenti pensionistici (INPDAP).

- Dati relativi alla salute sono trasmessi all'INPDAP in relazione alle fattispecie per le quali è possibile richiedere il riconoscimento di contribuzioni figurative, tra le quali rientra il caso previsto dall'art. 80 della legge finanziaria per l'esercizio 2001, n. 388/2000, relativo a dipendenti conviventi con soggetti portatori di handicap. Dati sulla salute o sui rischi connessi all'esposizione ad amianto antecedentemente alla bonifica di luoghi di lavoro vengono acquisiti in caso di richiesta dei benefici e del pensionamento anticipato previsti dalla legge n. 257/1992.

- Dati sull'origine etnica possono essere prodotti dagli interessati per richiedere i benefici previsti dalla legge 336/1970, in alcuni casi anche da parte di eredi di dipendenti.

- I dati indispensabili nell'ambito dei predetti trattamenti possono essere raccolti presso amministrazioni certificanti e gestori di pubblici servizi, a fini di accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti o di verifica della veridicità di dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Allegato n. 3

Denominazione del trattamento

Patrocinio e difesa dell'amministrazione in sede giudiziale e stragiudiziale nelle controversie di lavoro, nelle controversie di competenza del Giudice Ordinario, nei ricorsi inerenti l'esercizio di funzioni amministrative di competenza del Giudice Amministrativo – istruttoria o decisione di ricorsi amministrativi - rimborso spese legali - consulenza giuridica.

Fonte normativa
(relativa all'attività nel cui ambito è indispensabile il trattamento)

Codice civile, Codice di procedura civile, codice penale, Codice di procedura penale; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi); legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare nella parte modificata dalla L. 11.02.2005 n. 15 (Modifiche ed integrazioni alla legge 241/1990, concernenti norme generali sull'azione amministrativa); D.Lgs. 30.03.2001, n 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); norme vigenti dei CCNL di comparto e dei CCNL del personale dirigente; L. 6.12.1971, n. 1034 (Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali); L. 21.07.2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa); L. 29.01.1992, n. 58 (disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni); Convenzione approvata con D.M. 29.12.1992 tra Ministero P.T. e IRITEL (G.U. 31.12.1992, n. 306); D.M. 15.11.1995 per la gestione delle pratiche di riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio dei dipendenti della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici - ASST); D.L. 1.12.1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla L. 29.01.1994, n. 71 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero).

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
(d.lgs. n. 196/2003)

art. 112: instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo anche a tempo parziale o temporaneo, compresi i trattamenti effettuati al fine di esaminare i ricorsi amministrativi (comma 2, lett. g), comparire in giudizio a mezzo di propri rappresentanti o partecipare a procedure di arbitrato e conciliazione, nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro

(comma 2, lett. h);

art. 71: applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi (comma 1, lett. a); applicazione delle norme volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o giudiziaria, anche da parte di un terzo (comma 1, lett. b).

1. TIPI DI DATI TRATTATI

[X] Origine: [X] razziale [X] etnica

[X] Convinzioni: [X] religiose [X] filosofiche [X] d'altro genere

[X] Convinzioni: [X] politiche [X] sindacali

[X] Stato di salute: [X] patologie attuali [X] patologie pregresse

[X] terapie in corso [X] relative ai familiari del dipendente

[X] Dati di carattere giudiziario

2. OPERAZIONI ESEGUITE

[X] Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi

[X] Elaborazione: [X] in forma cartacea [X]con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse dalle operazioni "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge).

[X] **Comunicazioni ai seguenti soggetti e categorie** di soggetti pubblici e privati per le seguenti finalità (eventuale base normativa):

a) Avvocatura dello Stato, anche per l'acquisizione del parere di congruità su parcelle professionali relative al rimborso di spese legali;

b) Collegi di conciliazione, ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. n. 165/2001 per le controversie individuali di lavoro;

c) Organi giurisdizionali (Tribunali amministrativi e Ordinari, Corti d'Appello e Consiglio di Stato);

d) Consiglio di Stato per l'acquisizione del parere nel corso dell'istruttoria di ricorsi

straordinari al Capo dello Stato e Presidenza della Repubblica;

e) Amministrazioni pubbliche, enti previdenziali, liberi professionisti e consulenti, anche di controparte, limitatamente ai dati indispensabili in relazione all'oggetto della controversia;

f) Poste Italiane SpA e Telecom Italia SpA, in relazione alla posizione del personale delle due aziende autonome del Ministero, transitato in seguito a processi di privatizzazione (L. 29.01.1994, n. 71; L. 29.01.1992, n. 58; convenzione approvata con D.M. 29.12.1992 tra Ministero P.T. e IRITEL – incorporata in soc. Telecom Italia; D.M. 11.11.1995);

g) Compagnie di assicurazione, in relazione a polizze a copertura di rischi per responsabilità professionale e di spese legali.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

- Il trattamento di dati giudiziari e di dati sensibili può rendersi indispensabile per predisporre scritti difensivi in sede di ricorso amministrativo e giurisdizionale, in caso di controversie individuali di lavoro o connesse all'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero, nonché per la formulazione di pareri. I dati possono riferirsi a dipendenti o a terzi estranei, eventualmente coinvolti o danneggiati.

- Nel caso di controversie di lavoro o previdenziali, alcuni dati vengono raccolti presso le società Poste Italiane e Telecom Italia o alle stesse comunicati, in relazione alla posizione di dipendenti delle due Aziende Autonome operanti nel Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (Azienda Autonoma Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni e Azienda di Stato per i servizi telefonici - ASST) in epoca antecedente alla privatizzazione dei settori postale e delle telecomunicazioni, transitati presso tali società. Con riferimento al pregresso rapporto di servizio degli attuali dipendenti delle due società, il Ministero ha continuato a curare l'istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, ai fini della richiesta di parere al Consiglio di Stato. Per quanto riguarda il personale della soppressa ASST, convenzioni e decreti ministeriali stabiliscono i rispettivi compiti nel caso di pratiche e controversie non definite o insorte con riferimento al periodo di rapporto pubblicistico, di competenza, per le questioni concernenti il riconoscimento di infermità dipendenti da causa di servizio ai fini della corresponsione di equo indennizzo e rendite infortunistiche, di una apposita commissione ministeriale, conformemente al parere n. 1242/95 reso dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato.

- Ai fini del rimborso di spese legali sostenute da dipendenti, coinvolti in giudizio per fatti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni, è necessario acquisire le relative ordinanze di non luogo a procedere o sentenze di proscioglimento.

- I dati indispensabili nell'ambito dei predetti trattamenti possono essere raccolti presso amministrazioni certificanti e gestori di pubblici servizi, a fini di accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti o di verifica della veridicità di dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Allegato n. 4

Denominazione del trattamento

Valutazione dell'attività amministrativa e della qualità dei risultati dei dirigenti - attività ispettive e accertamento di responsabilità – esame di esposti relativi al funzionamento di Uffici e al comportamento di dipendenti - Procedimenti disciplinari.

Fonte normativa

(relativa all'attività nel cui ambito è indispensabile il trattamento)

Art. 28 Cost.; R.D. 18.11.1923, n. 2440 e R.D. 827/1924 (disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato e Regolamento di esecuzione); Codice Civile (in particolare artt. 2104-2106; artt. 2118-2119); D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato: in particolare artt. 60 – 65, incompatibilità e cumulo di impieghi); L. 20.05.1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento); L. 7.02.1990, n. 19 (modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti); L. 14.01.1994, n. 20 (disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti); D.Lgs. 30.07.1999 n. 286 (Strumenti e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dei rendimenti); D. Lgs. 30.03.2001, n 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni: in particolare art. 4 e artt. 15 - 24, funzioni e responsabilità dirigenziali, e art. 53, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di dipendenti); norme vigenti dei CCNL di comparto e dei CCNL del personale dirigente; Codice vigente di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; L. 27.03.2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche); Direttiva 2 luglio 2002 della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione Pubblica (Direttiva sull'attività d'ispezione – G.u. n. 178 del 31.07.2002); L. 16.01.2003, n. 3, art. 1 (Disposizioni ordinamentali in materia di P.A. - Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della P.A.); Codice penale (in particolare art. 19 e art. 32 quinquies); Codice di procedura penale (in particolare art. 653).

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento (d.lgs. n. 196/2003)

art. 112: instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, compresi i trattamenti effettuati al fine di svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile (comma 2 lett. g), di applicare la normativa in materia di incompatibilità all'assunzione di altri impieghi o incarichi (comma 1, lett. m) e di valutare la qualità dei servizi resi e dei risultati conseguiti (comma 2, lett.o);

art. 67: verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della sua rispondenza a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia (comma 1, lett. a); attività di controllo e ispettive per l'accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, di dati sensibili e giudiziari relativi a esposti (comma 1. lett. b);

art. 71: applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative (comma 1, lett. a);

1. TIPI DI DATI TRATTATI

[X] Origine: [X] razziale [X] etnica

[X] Convinzioni: [X] religiose [X] filosofiche [X] d'altro genere

[X] Convinzioni: [X] politiche [X] sindacali

[X] Stato di salute: [X] patologie attuali [X] patologie pregresse

[X] terapie in corso [X] relative ai familiari del dipendente

[X]Dati di carattere giudiziario

2. OPERAZIONI ESEGUITE

[X] Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi

[X] Elaborazione: [X] in forma cartacea [X]con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse dalle operazioni "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge)

[X] **Comunicazioni ai seguenti soggetti e categorie** di soggetti pubblici e privati per le seguenti finalità (eventuale base normativa):

a) Corte dei Conti in relazione all'accertamento di responsabilità amministrativa o contabile.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

- Dati di natura giudiziaria e dati sensibili di dipendenti e di terzi eventualmente coinvolti o danneggiati possono essere trattati, entro i limiti nei quali risulti indispensabile, in caso di esercizio di funzioni giurisdizionali e di indagini della Corte dei Conti, in caso di esame di esposti di cittadini, associazioni ed utenti e di esame di fatti di rilevanza disciplinare.

- I dati indispensabili nell'ambito dei predetti trattamenti possono essere raccolti presso terzi e presso amministrazioni certificanti e gestori di pubblici servizi, a fini di accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti o di verifica della veridicità di dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. n. 445/2000.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Allegato n. 5

Denominazione del trattamento

Indirizzo e controllo politico-amministrativo e rapporto di servizio di titolari di cariche elettive e funzioni onorarie: accertamento delle cause di incompatibilità o decadenza da cariche pubbliche - designazione e nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici, anche estranei all'amministrazione - pubblicità dell'attività di commissioni e organi collegiali - atti di sindacato ispettivo e documentazione dell'attività degli organi del Ministero - conferimento di onorificenze e concessione di patrocini.

Fonte normativa
(relativa all'attività nel cui ambito è indispensabile il trattamento)

D.Lgs. 30.03.2001, n 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni – art. 4 e art. 14); D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, come modificato dal D.P.R. 2 marzo 2004, n. 84 (organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni).

Codice di autoregolamentazione sottoscritto dalle associazioni di emittenti radiotelevisive in materia di "televendite, spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, supernalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari".

Regolamenti di Camera e Senato; Legge 3 marzo 1951, n. 178 (Istituzione dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana" e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze istitutiva dell' Ordine al Merito della Repubblica italiana); D.P.R. 31 ottobre 1952. n. 458 (Norme per l'attuazione della legge 3 marzo 1951, n. 178); Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 8.08.2002 (Conferimento delle onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana").

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento (d.lgs. n. 196/2003)

art. 65: diritti politici e pubblicità dell'attività di organi: documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici (comma 1, lett. b) per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti tra cui l' accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza (comma 2, lett. c) e la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici (comma 2, lett. e); redazione di verbali e

resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di altri organi collegiali o assembleari (comma 4, lett. a); svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo (comma 4, lett. b);

art. 67: attività di controllo e ispettive per l'accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato ispettivo di cui al comma 4 dell'art. 65 (comma 1, lett. b);

art. 69: applicazione della disciplina in materia di accertamento di requisiti di onorabilità e professionalità nelle nomine; applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenze e concessione di patrocini.

1. TIPI DI DATI TRATTATI

[X] Origine: [X] razziale [X] etnica

[X] Convinzioni: [X] religiose [X] filosofiche [X] d'altro genere

[X] Convinzioni: [X] politiche [X] sindacali

[X] Stato di salute: [X] patologie attuali [X] patologie pregresse

[X] terapie in corso [X] relative ai familiari del dipendente

[X] Dati di carattere giudiziario

2. OPERAZIONI ESEGUITE

[X] Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi

[X] Elaborazione: [X] in forma cartacea [X]con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse dalle operazioni "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge)

[X] **Comunicazioni ai seguenti soggetti e categorie** di soggetti pubblici e privati per le seguenti finalità (eventuale base normativa):

a) Organi o singoli parlamentari che hanno esercitato atti di sindacato ispettivo;

b) Giunta per le onorificenze dell'ordine al Merito della Repubblica italiana presso la Presidenza del Consiglio;

c) Presidenza della Repubblica, ai fini del conferimento delle onorificenze;

d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, competente per l'irrogazione di sanzioni a emittenti radiotelevisive.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

- In sede di designazione di rappresentanti in commissioni, enti ed uffici, ove i candidati non appartengano a categorie di soggetti pubblici o privati già sottoposti alla verifica di requisiti di onorabilità per disposizioni di legge o di regolamento, sono raccolti dati di natura giudiziaria.
- Nei rapporti di servizio diversi dal lavoro dipendente, dati sulla salute o idonei a rivelare convinzioni politiche e sindacali possono essere trattati nei casi di impedimenti, di organizzazione e partecipazione a iniziative pubbliche e di corresponsione di indennità e di rimborsi spese.
- Al fine di assicurare il pluralismo nella composizione di alcune commissioni, possono venire in rilievo informazioni idonee a rilevare convinzioni religiose, politiche, sindacali e filosofiche sulla base di "curricula" inviati dagli interessati e di candidature provenienti da istituzioni o associazioni di appartenenza o di riferimento, come accade in sede di nomina di alcuni componenti dei comitati di controllo per l'applicazione di codici di autoregolamentazione per la tutela dei minori e dei consumatori operanti nell'ambito del Ministero (codici "TV e minori", "Internet e minori" e "televendite"), sottoscritti da associazioni di emittenti radiotelevisive e di fornitori di accesso e di servizi Internet e di cui fanno parte anche rappresentanti di genitori, di consumatori e di educatori e operatori sociali.
- Le segnalazioni di telespettatori che denunciano la presunta violazione di principi dettati dal Codice di autoregolamentazione in materia di alcuni tipi di televendite, all'esame del relativo comitato di controllo possono contenere dati giudiziari, riferiti a cartomanti e altri conduttori di programmi televisivi, o alle emittenti che li ospitano; tali dati vengono comunicati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni competente per l'irrogazione di sanzioni, ove indispensabile per l'avvio della relativa istruttoria. Le segnalazioni possono anche contenere dati sulla salute degli stessi telespettatori, che riferiscono vicende rilevanti ai fini dell'individuazione di casi di violazione del divieto di trattare argomenti relativi a malattie fisiche e mentali degli utenti o di

descrivere trattamenti preventivi e curativi.

- In relazione al contenuto di interrogazioni e interpellanze parlamentari indirizzati all'amministrazione e ai fatti ivi riferiti, possono essere trattati dati di natura giudiziaria e i dati sensibili indispensabili per predisporre elementi di risposta.

- Ai fini del conferimento di onorificenze, nel corso dell'istruttoria per la segnalazione alla Presidenza del Consiglio di persone benemerite nel campo di attività rientrante nelle competenze del Ministero, vengono acquisiti, tramite gli Uffici Territoriali di Governo, i dati giudiziari indispensabili per accertare l'assenza di cause di indegnità. Dati giudiziari vengono acquisiti per la concessione di patrocini e per l'adesione del Ministro a Comitati d'onore.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Allegato n. 6

Denominazione del trattamento

Rilascio di autorizzazioni generali, licenze ed altri titoli abilitativi nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione - attività di vigilanza e controllo.

Fonte normativa
(relativa all'attività nel cui ambito è indispensabile il trattamento)

D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e relativi allegati tecnici (Codice delle comunicazioni elettroniche); L. 109 del 1991 ("Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni"); L. 3.05.2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione); D.Lgs. 31 luglio 2005, n.177 (T.U. della radiotelevisione).

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento (d.lgs. n. 196/2003)

art. 68: applicazione della disciplina in materia di concessione di benefici economici e abilitazioni (comma 2, lett. g);

art. 67: verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti (comma 1, lett. a).

1. TIPI DI DATI TRATTATI

[X] Stato di salute: [X] patologie attuali

[X]Dati di carattere giudiziario

2. OPERAZIONI ESEGUITE

[X] Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi

[X] Elaborazione: [X] in forma cartacea [X]con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse dalle operazioni "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge)

[X] **Comunicazioni ai seguenti soggetti e categorie** di soggetti pubblici e privati per le seguenti finalità (eventuale base normativa):

a) Polizia postale e delle comunicazioni, su richiesta;

b) Autorità Giudiziaria, su richiesta.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

- Il requisito dell'assenza di condanne a pena detentiva per reati non colposi e della sottoposizione a misure di prevenzione e misure di sicurezza, con fattispecie diverse di rigore della normativa in relazione al tipo di servizio o di utenza, è rilevante ai fini dell'esercizio di servizi di comunicazioni elettroniche e del rilascio delle relative autorizzazioni generali, licenze e abilitazioni agli operatori, con riguardo alla posizione degli amministratori delle società o dei richiedenti alcune abilitazioni. Nell'ambito dei relativi procedimenti di rilascio e dello svolgimento di funzioni di vigilanza e controllo può essere verificato il possesso di questo requisito.
- Tra i procedimenti interessati rientrano quelli che hanno ad oggetto l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore, l'esercizio di Internet Point, Phone center, servizi di telefax, di Radiolan (al pubblico), di Radiolan o Hiperlan (uso privato), l'utilizzo di dispositivi di debole potenza (uso privato non personale), le comunicazioni in Banda cittadina (CB), l'esercizio dell'attività di installazione di impianti telefonici interni.
- Analogo requisito è richiesto per l'esercizio di servizi di radiodiffusione sonora e televisiva via etere e via cavo, di fornitura di contenuti televisivi destinati alla diffusione in tecnica digitale (entrambi oggetto di autorizzazione) e per il rilascio di licenze di operatore di rete televisivo. Il titolo può essere revocato in caso di accertamento di condanne penali e di altre fattispecie rilevanti, o del loro successivo -verificarsi.
- Nello svolgimento delle funzioni di rilascio dei titoli e di controllo, dati giudiziari indispensabili ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere raccolti presso amministrazioni certificanti.
- Dati relativi alla condizione di portatore di *handicap* possono essere acquisiti in occasione delle prove di esame per il conseguimento della patente di radioamatore, che l'esaminando può chiedere di sostenere presso il proprio domicilio.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Allegato n. 7

Denominazione del trattamento

Rilascio di autorizzazioni generali, licenze ed altri titoli abilitativi nell'ambito dei servizi postali - attività di vigilanza e controllo.

Fonte normativa
(relativa all'attività nel cui ambito è indispensabile il trattamento)

D.Lgs. 22.07.1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio); D. Lgs. 23.12.2003, n. 384 (Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità); D.M. 15 febbraio 2006, n. 129 (Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale, adottato con D.M. 4 febbraio 2000, n. 73); D.M. 15 febbraio 2006, n. 134 (Modifiche ed integrazioni al regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale, adottato con D.M. 4 febbraio 2000, n. 75).

Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento
(d.lgs. n. 196/2003)

art. 68: applicazione della disciplina in materia di concessione di benefici economici e abilitazioni (comma 2, lett. g);

art. 67: verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti (comma 1, lett. a).

1. TIPI DI DATI TRATTATI

[X]Dati di carattere giudiziario

2. OPERAZIONI ESEGUITE

[X] Raccolta: [X] presso gli interessati [X] presso terzi

[X] Elaborazione: [X] in forma cartacea [X]con modalità informatizzate

Particolari forme di elaborazione (diverse dalle operazioni "standard" quali la conservazione, la cancellazione, la registrazione o il blocco nei casi previsti dalla legge)

[X] **Comunicazioni ai seguenti soggetti e categorie** di soggetti pubblici e privati per le seguenti finalità (eventuale base normativa):

a) Polizia postale e delle comunicazioni, su richiesta;

b) Autorità Giudiziaria, su richiesta.

Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo

- Dal 1999 i servizi postali non sono più erogati soltanto dalla società Poste Italiane S.p.A., ma anche altri operatori privati possono fornire alcuni servizi rientranti nell'ambito del servizio universale, mediante il rilascio di licenza individuale da parte del Ministero. Per la fornitura di altri servizi gli operatori, previa apposita dichiarazione, sono destinatari di una autorizzazione da parte del Ministero. I soggetti richiedenti devono possedere i requisiti prescritti dalla normativa. In particolare viene richiesta documentazione o dichiarazione sostitutiva attestante che gli amministratori della società non sono stati condannati a pena detentiva, in relazione ad alcuni tipi di reati. Il titolo può essere revocato in caso di accertamento di condanne penali e di altre fattispecie rilevanti, o del loro successivo verificarsi.

- Nello svolgimento delle funzioni di rilascio dei titoli e di controllo, dati giudiziari indispensabili ai fini della verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere raccolti presso amministrazioni certificanti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2004, n. 5.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 2004, n. 167.

— Si riporta il comma 1-*bis* dell'art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106:

«1-*bis*. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.».

— Si riportano gli articoli 20, 21, 22 e 154, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174:

«Art. 20 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili)*. — 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.».

«Art. 21 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari)*. — 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

«Art. 22 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)*. — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'àmbito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano princìpi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

«Art. 154 *(Compiti)*. — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a)-f) (omissis);

g) esprimere pareri nei casi previsti;».

— Si riporta l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1.-2. *(Omissis)*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1:

— Per gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano note alle premesse.

Note all'art. 2:

— L'art. 11 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il seguente:

«Art. 11 *(Modalità del trattamento e requisiti dei dati)*. — 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

e) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.».

— Per l'art. 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si vedano note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— L'art. 4 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è il seguente:

«Art. 4 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) «dati identificativi», i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da *a)* a *o)* e da *r)* a *u)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) «Garante», l'autorità di cui all'art. 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione. salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;

c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'art. 2, lettera *c)*, della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'art. 31;

h) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) «autenticazione informatica», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

e) «parola chiave», componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

4. Ai fini dei presente codice si intende per:

a) «scopi storici», le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze dei passato;

b) «scopi statistici», le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) «scopi scientifici», le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.».

07G0084

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2007.

Ripartizione di risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle regioni Liguria, Veneto e della provincia di Vibo Valentia, colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell'anno 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 anche nei territori delle regioni Liguria e Veneto;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3549 del 25 ottobre 2006, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531 del 7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, tra l'altro, è previsto che per il sostegno degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, nonché della provincia di Vibo Valentia e del comune di Marigliano in Campania colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell'anno 2006, è autorizzata altresì la spesa per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi;

Considerato che, al fine di procedere all'attuazione della disposizione di cui trattasi, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato l'attività istruttoria propedeutica all'adozione del relativo provvedimento di riparto, che tiene conto della gravità dei fenomeni alluvionali che hanno interessato i predetti territori e delle ulteriori risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per le medesime calamità;

Considerato altresì che tra il 14 ed il 17 settembre 2006, perturbazioni di origine atlantica hanno gravemente colpito i territori delle province di Imperia, Savona e Genova, provocando esondazioni di corsi d'acqua, movimenti franosi e danni ad opere pubbliche, a proprietà private e al comparto produttivo ed agricolo;

Tenuto conto che i danni causati dai medesimi fenomeni atmosferici ai territori della regione Veneto ed in particolare delle province di Venezia, Treviso e Padova, sono di diversa e di considerevole minore entità;

Considerato che, per quanto riguarda la provincia di Vibo Valentia, colpita dagli eccezionali eventi atmosfe-

rici del giorno 3 luglio 2006, che pure hanno causato notevoli danni, il comma 1015 dell'art. 1 della predetta legge n. 269 del 2006 ha stanziato ulteriori risorse finanziarie pari a euro 8 milioni;

Tenuto conto che per il comune di Marigliano in Campania, non avendo agli atti alcuna segnalazione circa i fenomeni che hanno interessato il predetto comune, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 gennaio 2007 ha inviato al Presidente della regione Campania una richiesta volta ad acquisire elementi di conoscenza circa i fenomeni avversi che hanno interessato nell'anno 2006 il predetto comune ed i conseguenti danni causati;

Tenuto conto che ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione regionale;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di provvedere al sostegno degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto, della provincia di Vibo Valentia le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono così ripartite per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009:

regione Liguria euro 7.500.000,00;

regione Veneto euro 2.000.000,00;

provincia di Vibo Valentia euro 500.000,00.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 147

07A05114

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2007.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Loiano, a causa di una frana da crollo nelle Gole di Scascoli, lungo la strada provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatasi il 12 marzo 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2005 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna, a causa di una frana da crollo nelle Gole di Scascoli, lungo la strada provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatasi il 12 marzo 2005, nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 2006 con il quale il predetto stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 maggio 2007;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 23 maggio 2007 con la quale la regione Emilia-Romagna ha chiesto di prorogare lo stato d'emergenza in atto sul territorio della predetta regione, tenuto conto che si rende necessario rimodulare il Piano degli interventi predisposto per la messa in sicurezza dell'area interessata dagli eventi calamitosi in questione, e di cui alle richieste del comune di Loiano e dalla provincia di Bologna;

Considerata l'esigenza di prevedere un'ulteriore proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti finalizzati ad un definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna, a causa di una frana da crollo nelle Gole di Scascoli, lungo la strada provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatasi il 12 marzo 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

07A05115

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 giugno 2007.

Trasferimento del notaio Marzi Matteo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza in data 23 ottobre 2006, con la quale il notaio Marzi Matteo chiedeva di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli per trasferimento di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 18 del 30 settembre 2006;

Vista la successiva istanza 6 novembre 2006, con la quale il predetto notaio Marzi Matteo chiedeva di ritirare la propria domanda di partecipazione al concorso per trasferimento di cui sopra;

Vista l'ulteriore istanza 16 novembre 2006, con la quale il notaio Marzi Matteo, a causa di eventi sopravvenuti, chiedeva di revocare l'istanza 6 novembre 2006 e di dar seguito alla prima domanda di partecipazione al concorso per trasferimento di cui al Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 18 del 30 settembre 2006;

Visto il decreto dirigenziale in data 11 gennaio 2007, con il quale veniva respinta l'istanza del notaio Marzi Matteo avanzata in data 16 novembre 2006;

Visto il ricorso al T.a.r. Lazio proposto dal notaio Marzi Matteo per l'annullamento del decreto di cui sopra;

Vista la sentenza di accoglimento del ricorso emessa dalla I sezione del T.a.r. Lazio in data 21 marzo 2007;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 197, sulla disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai;

Vista la legge 10 maggio 1978, n. 177, apportante modifiche alla predetta disciplina;

Visto l'art. 3 della legge 13 marzo 1980, n. 74, sostitutivo del 1° comma dell'art. 4 della anzidetta legge;

Vista la legge 7 maggio 1986, n. 158, concernente modificazioni ed integrazioni delle norme sui concorsi per il trasferimento dei notai;

Decreta:

Il notaio Marzi Matteo, notaio residente nel comune di Sanremo, stesso distretto notarile, è trasferito nel Comune di Bordighera, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Roma, 5 giugno 2007

Il direttore generale: PAPA

07A05199

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 maggio 2007.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantasei giorni, relativi all'emissione del 15 maggio 2007.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i decreti n. 45207 e n. 45212 del 7 maggio 2007, che hanno disposto per il 15 maggio 2007 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantadue e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 45207 e n. 45212 del 7 maggio 2007 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2007;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2007 il prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,008 per i B.O.T. a novantadue giorni e a 95,925 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 99,070 ed a 98,760 per i B.O.T. a novantadue giorni, a 96,158 ed a 95,000 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2007

p. *Il direttore generale:* CANNATA

07A05230

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 giugno 2007.

Modifica del decreto 24 marzo 2005, recante la disciplina di attuazione del decreto 18 marzo 2005 in materia di cabotaggio stradale di merci.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AUTOTRASPORTO PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale prot. n. 157/1980 del 18 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2005, recante disposizioni concernenti l'esecuzione in territorio italiano dell'attività di cabotaggio stradale di merci a titolo temporaneo;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 2593/1980 del 24 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2005, recante la disciplina di attuazione del decreto ministeriale 18 marzo 2005 in materia di cabotaggio stradale di merci;

Visto il decreto dirigenziale prot. n. 484/1980 dell'11 - gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2006 di modifica del decreto dirigenziale 24 marzo 2005;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2007, recante «Nuove tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione»;

Considerata la necessità di modificare la tariffa relativa ai diritti per l'operazione di rilascio dei libretti di resoconto di cabotaggio, riportata nel decreto dirigenziale del 24 marzo 2005, come modificata dal decreto dirigenziale dell'11 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 3 del decreto dirigenziale 24 marzo 2005, come sostituito dall'art. 1 del decreto dirigenziale 11 gennaio 2006, è così modificato:

«3. Alla domanda (allegato 1) devono essere allegati gli originali delle attestazioni di versamento di € 14,62 sul conto corrente postale n. 4028, intestato a «Dipartimento trasporti terrestri - imposta di bollo - Roma», per l'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta per la presentazione della domanda, di € 9.00 sul conto corrente postale n. 9001, intestato a «Dipartimento trasporti terrestri - diritti - Roma», per ogni libretto richiesto ed una fotocopia del documento di identità, o di altro documento atto a comprovarla, del titolare o del legale rappresentante dell'impresa».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2007

Il direttore generale: RICOZZI

ALLEGATO 1

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento trasporti terrestri - Direzione generale autotrasporto persone e cose - Divisione 5 (ex APC3), via Caraci, 36 - 00157 ROMA.

Oggetto: richiesta libretto dei resoconti dei trasporti di cabotaggio stradale di cose.

Il sonoscritto .... in qualita di titolare o legale rappresentante dell'impresa.................................. con sede in .... Stato .... via/piazza .... codice postale.................. consanevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dal fornire notizie inesatte o mendaci chiede il rilascio dei libretti dei resoconti dei trasporti di caboraggio stradale per i seguenti veicoli in propria disponibilità:

Targa........... Targa........... Targa...........

Targa........... Targa........... Targa...........

Targa........... Targa........... Targa...........

A tal fine dichiara:

1. di essere titolare di licenza comunitaria n........... rilasciata il............. da.....................;

2. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative copie conformi della licenza comunitaria;

3. di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 1575/80 del 18 marzo 2005 e nel decreto dirigenziale n. 2593/80 del 24 marzo 2005, come modificato dal decreto dirigenziale 11 gennaio 2006, n. 484/80 e dal decreto dirigenziale 5 giugno 2007 n. 1949/REGDECDIP4;

4. di impegnarsi a compilare accuratamente i fogli del libretto di resoconto;

5. di impegnarsi a restituire via fax (n.0039 06 41584111) le copie di ciascun foglio interamente compilato del libretto.

Data..........

Firma.........

Il sottoscritto .... quale titolare o legale rappresentante dell'impresa....................... delega per la trattazione della presente domanda.................. che accetta.

Firma delegante

Firma delegato
(per accettazione)

Allegare:

attestazione del versamento di € 14,62 su conto corrente postale n. 4023 (imposta di bollo);

attestazione del versamento di € 9,00 su conto corrente posstale n. 9001 (diritti) per ogni libretto richiesto (in caso di più di un libretto il versamento potrà essere cumulativo);

copia del documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell'impresa.

07A05112

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 febbraio 2007.

Approvazione del Piano di comunicazione per l'anno 2007 per l'organizzazione di iniziative di comunicazione finalizzate all'informazione del cittadino, all'affermazione di una corretta alimentazione, al sostegno dell'intero comparto agricolo e agroalimentare, per la valorizzazione delle produzioni, la tutela della salute dei consumatori, l'educazione alimentare e le altre attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Vista la legge 7 luglio 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la direttiva del Ministro della funzione pubblica Frattini del 7 febbraio 2002, recante disposizioni «sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante «Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale», con la quale, all'art. 4, è autorizzata la spesa per le attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale»;

Viste le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale;

Visto il piano di comunicazione istituzionale predisposto per l'anno 2007, per la realizzazione di iniziative di informazione e di comunicazione per la valorizzazione delle produzioni, la tutela della salute dei consumatori, l'educazione alimentare e le altre attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;

Visti la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato:

Decreta:

Art. 1.

È approvato il Piano di comunicazione per l'anno 2007, allegato al presente provvedimento, per l'organizzazione di iniziative di comunicazione finalizzate all'informazione del cittadino, all'affermazione di una corretta immagine dell'intero comparto agricolo e agroalimentare, per la valorizzazione delle produzioni, la tutela della salute dei consumatori, l'educazione alimentare e le altre attività di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2007

Il capo del Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

PIANO DI COMUNICAZIONE 2007

1. *Premessa.*

La centralità dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano, ritrovata e riaffermata nella realtà socio-economica nazionale rappresenta la base sulla quale costruire la strategia di comunicazione che si intende adottare.

Fra i principali fattori che hanno caratterizzato l'evoluzione del mercato negli ultimi anni emerge uno specifico effetto derivante dalla «globalizzazione»: l'offerta è divenuta molto più vasta e diversificata per qualità, paesi di produzione e costi dei prodotti agroalimentari, rispetto al passato. Tale fenomeno ha determinato la necessità da parte del consumatore di porre maggiore attenzione nella decisione di acquisto.

Come ulteriore effetto le stesse aziende hanno assunto un nuovo atteggiamento, mettendo sempre più al centro delle politiche di marketing il profilo del consumatore.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (d'ora in avanti Mipaaf), ormai già da alcuni anni, ha chiaramente individuato questa evoluzione. Al fine di tracciare le linee guida per la comunicazione a sostegno dell'agroalimentare italiano, da realizzare nei prossimi mesi, si ritiene opportuno fare una breve sintesi sulla strategia individuata e in parte attuata nel passato più recente dall'Amministrazione.

Dall'analisi delle azioni di comunicazione intraprese risulta evidente come il percorso strategico portato avanti nella comunicazione si sia posto come obiettivo primario la maggiore consapevolezza dei consumatori su ciò che si acquista.

In questo contesto deve inserirsi necessariamente una considerazione inerente la complessità del sistema sul quale le azioni di comunicazione vanno ad incidere. Infatti fra i principali obiettivi dell'Amministrazione vi è la valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali ed in particolare dei prodotti di qualità certificata.

D'altra parte non può essere dimenticato che il Mipaaf, come amministrazione pubblica, ha il dovere di dare una corretta informazione ai cittadini sul giusto modo di alimentarsi e che questo non necessariamente corrisponde con il consumo dei prodotti marchiati «di qualità».

Dunque è opportuno tenere presente come l'azione di comunicazione dell'Amministrazione possa essere condizionata dall'impossibilità oggettiva di legare, in alcuni casi, la promozione dei prodotti di qualità nazionali, anche marchiati, con il concetto di «salubrità», mentre per la maggior parte dei prodotti ortofrutticoli - e per una parte dei prodotti biologici - risulta naturalmente più facile l'accostamento della promozione con il benessere.

Da tutto ciò emerge l'importanza di una linea di comunicazione che abbia come principale obiettivo un consumatore informato che acquisti in maniera consapevole.

Una completa consapevolezza comporta, infatti, il riconoscimento della qualità e delle caratteristiche dei prodotti e proprio questa consapevolezza può permettere l'effettuazione di scelte alimentari corrette per il benessere presente e futuro.

Il Piano di comunicazione istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il 2007 (PdC 2007), oltre ad adempiere all'obbligo normativo previsto dalla legge del 7 giugno 2000, n. 150, si ripromette di rendere effettivo uno dei principi base della direttiva in materia di comunicazione pubblica del 7 febbraio 2002 che attribuisce alla comunicazione una funzione integrativa dell'agire amministrativo.

La comunicazione è quindi tra gli altri uno strumento per la valorizzazione delle relazioni con i cittadini, perseguita attraverso azioni capaci di aumentare la trasparenza dei processi amministrativi e di rendere certi i cittadini sul ruolo e le competenze del Ministero. Queste azioni potranno altresì consolidare un rapporto collaborativo con i cittadini, premessa necessaria per avviare una condivisione di fini e di valori su temi delicati come la sicurezza alimentare e la salubrità dell'alimentazione.

Inoltre dovrà essere data la massima attenzione alla qualità dei modi di comunicare, nelle molteplici forme previste, con i principali target group individuati. Le fasi di informazione ed educazione rivolte ai consumatori, dovranno, infatti, anche assolvere al ruolo strategico di contribuire al miglior rapporto fiduciario fra cittadini ed istituzioni. Tale obiettivo è concretamente perseguibile non solo con la scelta di alcune tipologie di azioni (ad esempio quelle rivolte alle scuole o quelle previste nei punti vendita) ma anche prestando particolare cura alla attendibilità, imparzialità, completezza e alla chiarezza delle informazioni date.

La strategia di comunicazione che si intende adottare dovrà, inoltre, risultare di sostegno alle linee guida intraprese dall'amministrazione ed esprimersi, di conseguenza, nei confronti dei cittadini nella considerazione di molteplici elementi che per sintesi possono essere riassunti in tre punti cardine:

garanzie alimentari (qualità dei prodotti e sicurezza alimentare);

garanzie ambientali e salutiste (metodi di coltura e qualità ambientale dei territori e di trattamento dei prodotti);

garanzie sociali (difesa e sviluppo dell'occupazione correlati all'evoluzione del settore).

Risulta opportuno, infine, sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni, definire appropriati strumenti di comunicazione che l'Amministrazione vorrà prediligere. Anche in considerazione delle risorse a disposizione, diversamente da quanto realizzato in precedenza, le azioni di comunicazione selezionate saranno realizzate in maniera autonoma ma coordinata secondo il disegno strategico di seguito delineato, evitando di rimandare la loro attuazione ad un'unica grande campagna che preveda come elementi preminenti la pianificazione di messaggi prettamente pubblicitari sui media stampa e televisivi.

2. *Scenario* (*)

2.1. Mercato e sicurezza

Il settore agroalimentare italiano non è estraneo alle dinamiche evolutive continentali e globali, le quali sembrano essere legate principalmente a due insiemi di elementi: naturali e macro-economici.

Tra gli elementi naturali risaltano le questioni legate ai mutamenti climatici e quelle legate alle emergenze sanitarie e ambientali.

I cambiamenti nei modelli climatici potrebbero infatti avere un significativo impatto su tutte le componenti del sistema agricolo. Carenza di acqua ed eventi climatici estremi, quali siccità, grandine, alluvioni, gelate, ecc., potrebbero influenzare la qualità e le quantità dei raccolti, nonché ridurre l'estensione delle aree adatte alle colture tradizionali. Le dinamiche climatiche, qualora superassero una soglia critica, potrebbero infatti causare fenomeni di disorientamento delle colture e attenuazione delle biodiversità, fattori chiave dei prodotti Made in Italy nella competizione internazionale.

Inoltre, un eventuale deterioramento delle colture, oltre ad incidere sulla salute economica del sistema produttivo agroalimentare, potrebbe aumentare le probabilità che all'interno del ciclo di produzione e commercializzazione siano immessi alimenti non idonei al consumo, potenzialmente dannosi per i consumatori. Tale rischio potrebbe poi essere ulteriormente amplificato dall'impiego di sostanze chimiche nocive e dalle dinamiche generali dell'inquinamento ambientale.

Infine, tra gli elementi naturali capaci di insidiare la salubrità degli alimenti, potrebbero assumere particolare rilevanza epidemie o pandemie, come è già accaduto in passato, in grado di affliggere il patrimonio zootecnico, il cui perimetro sarebbe difficilmente tracciabile e le cui direttrici di sviluppo e diffusione scarsamente prevedibili.

Il contesto macroeconomico in cui i soggetti del settore agroalimentare agiscono è invece definito principalmente da un complesso di fenomeni conseguenti al processo di internazionalizzazione e globalizzazione delle economie.

Nuovi Paesi concorrenti stanno sviluppando imponenti strategie di esportazione che basano la loro forza su vaste estensioni di terra da coltivazione, competenze tecniche e costi di manodopera bassi. La concorrenza globale ha spinto lo sviluppo dell'agricoltura verso la coltura intensiva e l'industrializzazione, con conseguente introduzione nel ciclo di produzione e di consumo di elementi chimici, fertilizzanti, pesticidi e, da ultimo, OGM. Il portato di queste linee di sviluppo è l'aumento della competizione da parte dei produttori *low-cost*, i quali spesso sacrificano la qualità e la sicurezza alimentare.

Inoltre l'intensificazione della produzione agricola è stata accompagnata da cambiamenti strutturali nel settore alimentare, in particolare nella distribuzione e commercializzazione, con uno spostamento del potere dai produttori ai distributori, dai contadini ai venditori, dall'ambito nazionale a quello internazionale, stravolgendo spesso le economie locali e incidendo sulle scelte di coltivazione di molti produttori.

Tra elementi naturali e macro-economici risiede la questione energetica. L'impoverimento delle risorse energetiche e l'impatto di certi tipi di energie sull'ambiente e, di conseguenza, sulle coltivazioni, propone con urgenza il tema della gestione delle interazioni tra energia, ambiente e agricoltura, imponendo una sua risoluzione che non sacrifichi né gli aspetti della tutela ambientale né quelli della sicurezza alimentare e della qualità delle produzioni.

All'interno di questo scenario, l'andamento della produzione e della commercializzazione dei prodotti agroalimentari italiani presenta svolgimenti incerti.

Nel 2006, sebbene la produzione agricola abbia subito una generale flessione del 3,5%, essa è aumentata, nell'ultimo trimestre, del 4,3% rispetto al trimestre precedente.

Anche gli andamenti dei consumi seguono direzioni ambivalenti. Infatti, se da un lato gli acquisti domestici, sempre nel 2006, hanno manifestato, nel confronto con l'anno precedente, una flessione dell'1,2%, dall'altro lato la spesa delle famiglie ha mostrato un aumento dell'1,3%.

Non ultima, la bilancia del commercio con l'estero presenta dati interessanti circa l'evoluzione delle esportazioni. In particolare nel 2006 le esportazioni agroalimentari hanno raggiunto i 22 miliardi di euro, con un incremento del 10% rispetto al 2005.

Tuttavia questo dato positivo, che segue ad un trend di continua crescita durante l'ultimo decennio, è affiancato dal contemporaneo incremento delle importazioni di prodotti agroalimentari; un incremento che riflette la progressiva apertura del mercato comunitario e le strutturali condizioni di deficit produttivo che contraddistingue molte filiere nazionali.

Infatti, ai successi dei prodotti italiani in Francia, in Russia, negli Stati Uniti, in Giappone, in Canada e in Australia, bisogna affiancare l'aumento della diffusione di prodotti stranieri sul nostro mercato nazionale, con un incremento del 17,1% delle importazioni da Paesi extra dell'Unione europea.

Le conseguenze più evidenti di queste linee di evoluzione, lungo cui il settore agroalimentare italiano si sviluppa, risultano essere la

(*) Le principali fonti di questo paragrafo sono:

per lo scenario internazionale: Standing Committee on Agricultural Research (SCAR), Foresighting Food, Rural and Agri-Futures (FFRAF) Report, 2007;

per i dati sulla produzione, i consumi, le importazioni e le esportazioni: Ismea (Produzione Totale Agricoltura, Outlook 2007; Acquisti domestici: le tendenze dell'Agroalimentare, 2006; Import Export: generale, 2006; Elaborazione dati Osservatorio Ismea-AcNielsen), Coldiretti (Elaborazione dati ISTAT e CIA), AIOL (Agricoltura italiana on line).

presenza sul nostro mercato nazionale di un'offerta molto più ampia e che varia per costi, provenienza e qualità, e di conseguenza un aumento, sotto diversi punti di vista, della difficoltà di realizzare i controlli sui prodotti.

Questo quadro suggerisce che sia opportuno rafforzare le azioni finalizzate ad aumentare la consapevolezza dei consumatori, a tutelare la sicurezza alimentare e ad evitare asimmetrie informative che possano turbare la corretta concorrenza tra produttori del settore agroalimentare.

È apparsa, altrettanto evidente, la necessità di sostenere quelle strategie delle aziende che hanno spontaneamente assunto un nuovo atteggiamento, mettendo al centro delle politiche di produzione e commercializzazione non più il prezzo del prodotto ma il consumatore e l'equilibrio tra coltura e cura dei territori.

3. *Finalità del piano.*

Il Piano di comunicazione si propone le seguenti finalità:

1) informazione puntuale e orientamento del consumatore verso scelte di qualità e verso una alimentazione sana e consapevole, anche tramite azioni divulgative sull'importanza della tracciabilità, l'etichettatura, l'indicazione della scadenza ed i marchi di certificazione della qualità;

2) consolidamento del ruolo del Mipaaf quale *tutor* del consumatore e fonte istituzionale di riferimento, con particolare attenzione alla garanzia della sicurezza alimentare;

3) rafforzamento dell'interattività per stimolare e consolidare il dialogo con i cittadini, anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione;

4) valorizzazione del Made in Italy agroalimentare, inteso come stile di vita e di consumo, attraverso interventi capaci di incidere sugli immaginari collettivi dei mercati di accoglimento, anche in previsione di grandi appuntamenti sportivi di risonanza mondiale (per esempio l'America's Cup o le Olimpiadi in Cina) o della partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali. Particolare attenzione dovrà essere prestata per un utile coordinamento delle attività di comunicazione e di promozione del Mipaaf con le azioni di Buonitalia S.p.A.;

5) massimizzazione valoriale del patrimonio agroalimentare e dei prodotti di qualità certificata (DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT e agricoltura biologica) anche attraverso il recupero del profilo storico-culturale dell'agricoltura e dei suoi prodotti;

6) informazione ed educazione sull'importanza di un'alimentazione consapevole, attraverso azioni continuative rivolte al mondo della scuola;

7) rappresentazione della nuova agricoltura italiana ed europea: multifunzionale, eco-compatibile e orientata al consumatore;

8) valorizzazione e promozione dei prodotti di settori interessati da emergenze;

9) informazione puntuale rivolta a tutti i produttori e agli operatori del settore, per creare la consapevolezza delle potenzialità e opportunità del settore agricolo, attraverso un'adeguata copertura informativa sulle normative europee, sulla riforma della Pac, sui contratti di filiera e sulle modalità per fruirne;

10) potenziamento qualitativo della comunicazione interna, al fine di rendere maggiormente efficace, incisiva e sinergica l'azione e la comunicazione esterna del Mipaaf;

11) coordinamento e controllo delle attività di comunicazione ed informazione svolte da terzi con contributi del Mipaaf;

12) coordinamento della comunicazione del sistema Mipaaf, tenendo ben presente l'importanza di una necessaria integrazione delle azioni di comunicazione centrali e periferiche, svolte dagli enti vigilati e collegati (AGEA, Buonitalia S.p.A., CRA, ENCI, INEA, INRAN, ISMEA, UNIRE, ecc.);

13) coordinamento ed integrazione delle attività di comunicazione esterna e di informazione del Mipaaf con le attività degli altri Ministeri per quanto riguarda le aree di azione funzionale condivise.

4. *Le linee di azione e gli strumenti di comunicazione.*

In una prospettiva integrata della comunicazione, le finalità individuate potranno essere raggiunte con azioni aventi carattere di continuità nel corso dell'anno.

Il Mipaaf intende giovarsi di diverse azioni, ognuna calibrata su uno specifico pubblico di riferimento per perseguire peculiari obiettivi:

azioni di informazione e comunicazione rivolte ai cittadini consumatori;

azioni di informazione e comunicazione rivolte agli operatori del settore agricolo;

azioni di informazione ed educazione alimentare nelle scuole;

azioni di comunicazione televisiva, attraverso spazi in convenzione;

azioni di comunicazione interattiva e di rete.

La complessità e la vastità delle aree di competenza, nonché le finalità e gli obiettivi che esso intende perseguire, impongono di affrontare con cautela la questione della segmentazione dei destinatari delle singole azioni di comunicazioni del Ministero e del posizionamento dell'azione informativa e comunicativa dell'Amministrazione.

La questione è resa ancor più complessa da difficoltà connaturate alla comunicazione delle pubbliche amministrazioni, come ad esempio la problematica definizione degli interlocutori. Essi possono essere nello stesso tempo cittadini, consumatori, appartenenti a particolari categorie professionali, e ognuno di questi abiti biografici influenza profondamente le loro aspettative e le loro richieste verso l'Amministrazione.

Tuttavia, a fini operativi, abbiamo adottato il seguente schema di segmentazione:

cittadini;

cittadini consumatori;

giovani;

operatori del settore agricolo: produttori e associazioni di categoria;

operatori dei media;

mercati esteri; sistema Mipaaf (dipendenti Mipaaf, enti vigilati) e portatori di interessi.

Le azioni potranno essere compiute tramite strumenti di comunicazione sia diretta che indiretta. I principali strumenti individuati sono pertanto:

televisione;

rete internet;

radio;

telefono (fisso e mobile);

campagne nelle scuole;

eventi (manifestazioni, fiere, congressi);

stampa, a supporto di specifici progetti;

pubblicazioni informative;

patrocini e sponsorizzazioni.

Gli strumenti selezionati saranno attivati coerentemente con le finalità e le linee d'azione individuate dal Mipaaf, per potenziare l'incisività e l'accoglienza dei messaggi veicolati presso i pubblici di riferimento.

L'efficacia delle azioni di informazione e comunicazione, sarà determinata dalla capacità di sensibilizzare i pubblici con messaggi caratterizzati da un elevato valore aggiunto informativo e in modalità integrata con le altre iniziative di comunicazione.

4.1. *Azioni di informazione e comunicazione rivolte ai cittadini consumatori.*

Dall'analisi dell'informazione del settore, emerge un forte incremento di visibilità del mondo agroalimentare e l'aumento della consapevolezza dei consumatori, che richiedono informazioni sempre più approfondite e in grado di soddisfare curiosità ed esigenze conoscitive.

Le richieste da parte dei consumatori di informazioni agroalimentari di qualità si manifestano sempre più caratterizzate da finalità di natura etica e di controllo sui cicli produttivi. L'obiettivo prioritario, è comprendere in che modo il consumatore deve essere informato per essere sicuro di acquistare prodotti di qualità e con quali modalità, di conseguenza, soddisfare tale aspettativa.

Ci si propone, in sostanza, di esaltare il valore intrinseco delle informazioni destinate al cittadino consumatore, al fine di accrescere la consapevolezza sulla qualità, sulle sue premesse (sistema produttivo, caratteri strutturali, culture e conoscenze) e sulle sue ricadute (impatti su ambiente e patrimonio naturale, occupazione, sviluppo locale).

I consumatori hanno la diffusa percezione che, per garantire la sicurezza alimentare, e non solo la salubrità degli alimenti, è importante certificare il prodotto dalla sua origine al confezionamento, lungo tutta la filiera agroalimentare.

Infine, poiché la qualità non riguarda solo i prodotti garantiti da marchi di certificazione ma appartiene alla gran parte delle produzioni delle filiere agroalimentari italiane, bisognerà prestare una particolare attenzione a quei consumatori che considerano la qualità un attributo solo di prodotti ricercati e costosi, privilegiando l'acquisto di prodotti alimentari qualitativamente scadenti e, quindi, comportamenti poco consapevoli sotto il profilo della corretta alimentazione.

Se l'orizzonte geografico primario della comunicazione del Mipaaf è di estensione prevalentemente nazionale, non si deve però sottovalutare l'importanza della comunicazione e dalla promozione della qualità dei prodotti e della cultura agroalimentare verso consumatori e operatori stranieri, specie se in soggiorno nel nostro Paese.

Il tema centrale della comunicazione sarà dunque la valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano attraverso una corretta informazione che crei nei cittadini consumatori la consapevolezza della qualità come garanzia di una sana alimentazione.

Allo scopo di raggiungere l'obiettivo *consapevolezza* potrebbe risultare utile soffermarsi su un fase importante quale il *momento di contatto.*

Il consumatore di prodotti agroalimentari ha la coscienza di essere tale quando acquista o degusta. Ne consegue che la scelta del *momento di contatto*, nei punti vendita o nei ristoranti, per sviluppare i progetti di comunicazione del Mipaaf risulta strategica. Per questo è necessaria una forte alleanza con gli attori della distribuzione e della ristorazione.

Innanzitutto, saranno organizzate, nei luoghi del commercio al dettaglio ma soprattutto in quelli della grande distribuzione organizzata dove maggiormente si canalizza il flusso degli acquisti di prodotti agroalimentari, azioni puntuali di informazione e di orientamento dei consumi. Queste azioni saranno realizzate anche tramite la diffusione di opuscoli rivolti ai consumatori, selezionando con precisione i settori ed i temi di cui occuparsi (ortofrutta, prodotti con marchi di qualità etc.).

Un altro importante punto di contatto diretto con i cittadini-consumatori è rappresentato dalle fiere di settore, in cui il momento dell'acquisto si sovrappone e si fonde con quello della degustazione. Il Mipaaf intende svolgere anche in questi luoghi un'attività di valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano nonché di informazione e sensibilizzazione sui temi della corretta alimentazione, come nel dettaglio specificato nel cap. 7 del presente Piano.

La ristorazione, considerato che gli stili di vita moderni privilegiano sempre più l'alimentazione extradomestica, diventa un segmento di rilievo per il settore agroalimentare e momento di contatto importante con il consumatore. Per questo motivo potrà essere realizzato adeguato materiale informativo e avviate, in circuiti della ristorazione, iniziative finalizzate a informare e indirizzare i consumatori verso scelte che sappiano coniugare la qualità e la corretta alimentazione.

Inoltre, per il circuito della ristorazione italiana nel nostro Paese e all'estero potrà essere messa a punto una serie di azioni di formazione e di sensibilizzazione rivolte ai ristoratori stessi, affinché si impegnino a dare risalto alla tradizione enogastronomica italiana ed a fornire al consumatore informazioni sui prodotti di qualità utilizzati.

Sempre nei ristoranti, ma anche in tutti quei locali pubblici come i bar, dove spesso si consumano pasti veloci, potranno essere individuate azioni promozionali con l'obiettivo di aumentare il consumo di prodotti ortofrutticoli.

4.2. *Azioni di informazione e comunicazione agli operatori agricoli.*

Per quanto riguarda il pubblico degli operatori agricoli il tema centrale della comunicazione dovrà focalizzarsi sull'evoluzione e la trasformazione dell'agricoltura. Il messaggio principale da comunicare, è la predisposizione di strumenti utili agli operatori per agire in tale contesto evolutivo e gestire i mutamenti, anziché subirli.

Considerato che una dimensione fondamentale della comunicazione è rappresentata dalla cultura dell'ascolto, al fine di comprendere percezioni, esigenze e aspettative dei vari comparti, si prevede la realizzazione di giornate di incontro il cui scopo sarà quello di maturare una conoscenza delle regole e delle proposte di riforma europee, in vista delle grandi sfide che attendono il settore e delle decisive riforme che dovranno essere approvate in sede comunitaria.

Inoltre si prevede l'organizzazione di una Conferenza nazionale sull'agricoltura e sullo sviluppo rurale, un'occasione per ascoltare e discutere dei temi e dei problemi che affliggono l'agricoltura italiana con tutti gli operatori del settore. Un'opportunità di confronto particolarmente preziosa in un quadro generale instabile, in cui tutto cambia in fretta, utile ad elaborare e formulare risposte condivise.

Le evidenze delle ricerche, confermano la necessità di soddisfare le esigenze informative e le aspettative degli agricoltori relativamente al ruolo e alle funzioni del Mipaaf quale garante di uno sviluppo sostenibile del settore agricolo; occorrono efficaci interventi di informazione e formazione sugli strumenti messi a disposizione per il sostegno e lo sviluppo, e una maggiore presenza sul territorio, al fine di incrementare la percezione positiva delle potenzialità future del settore e, nello stesso tempo, controllare e gestire il timore di contrazione.

A tal fine potrà essere realizzata un'agile guida spedita direttamente agli agricoltori, che fornisca tutte le notizie relative alle molteplici opportunità per il settore offerte dalle leggi italiane e dalle normative europee. Inoltre si ritiene utile organizzare e attivare una mailing list che unisca Ministero e operatori del settore in uno spazio di condivisione di informazioni, linee programmatiche e conoscenze.

In particolare, per quanto riguarda il Piano di sviluppo rurale 2007-13, il Mipaaf realizzerà quelle azioni di informazione e di formazione rivolte agli operatori del settore agricolo obbligatorie, previste da Regolamento a carico del Piano Strategico Nazionale e del Programma Rete Rurale Nazionale. Inoltre si prevede di avviare una specifica attività di comunicazione e di informazione relativamente ai nuovi impegni di condizionalità della PAC.

4.3. *Campagne di educazione e informazione alimentare nelle scuole.*

Ad Istanbul, nel novembre dello scorso anno, delegazioni governative di 53 Paesi, tra cui l'Italia, hanno partecipato alla Conferenza Ministeriale della Regione Europea dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), per discutere e progettare una linea politica comune per un'azione di contrasto all'epidemia di obesità che affligge anche l'Europa. Sovrappeso e obesità contribuiscono in misura notevole ad abbreviare l'aspettativa di vita e influenzano in modo negativo la qualità della vita stessa. Esito della conferenza è stata l'elaborazione di una Carta Europea sull'azione di contrasto all'obesità, in cui sono stabilite le politiche condivise d'azione, specificate nei metodi e nei contenuti.

Il Ministero della salute, nell'ambito delle linee d'azione predisposte dall'OMS, ha elaborato il progetto *Guadagnare salute*. Questo progetto si propone di creare, attraverso la prevenzione, un ambiente più favorevole alle scelte per la salute, e di contribuire ad indebolire l'impatto sulla popolazione dei quattro fattori di rischio che maggiormente attentano alla salute pubblica: il fumo, l'abuso di alcool, la scorretta alimentazione e l'inattività fisica. Il progetto si rivolge all'intera popolazione italiana ma presta una particolare attenzione al mondo giovanile e adolescenziale.

Per perseguire gli obiettivi prefissati è stata individuata una strategia di cooperazione intersettoriale ed interministeriale, che coinvolge anche il Mipaaf, in particolare sui temi della sorveglianza della qualità e salubrità degli alimenti e, insieme al Ministero dell'istruzione, della promozione presso i più giovani di uno stile di vita alimentare salutare.

Nell'ambito di questa generale e coordinata strategia d'azione si è ritenuto dunque opportuno dare continuità e rafforzare le due campagne di educazione denominate *Mangia Bene Cresci Meglio e Food 4U*, rivolte rispettivamente alle scuole medie inferiori e superiori, attraverso l'emanazione di un bando di gara triennale al fine di individuare i soggetti più idonei alla realizzazione delle suddette campagne.

Food 4U.

Poiché, come accennato, il problema dell'alimentazione e della consapevolezza è un problema emergente anche nel target giovani, si è ritenuto strategico (per le scuole superiori), attraverso *Food 4U*, rivolgersi non solo agli studenti italiani ma anche a quelli europei per avviare un'azione di sensibilizzazione che permetta ai ragazzi, in modo interattivo, di esprimersi su un tema così delicato.

L'obiettivo di questa scelta è rafforzare l'immagine dell'Italia quale Paese sensibile a tematiche socialmente rilevanti e, al contempo, di far coincidere nell'immaginario collettivo una sana alimentazione con i nostri prodotti agroalimentari. Per la campagna *Food 4U* si è individuato il target 14-19 anni che riveste un'importanza strategica anche per la promozione in Europa del nostro patrimonio agroalimentare. Infatti i giovani sono capaci non solo di influenzare con autorità gli acquisti del nucleo familiare di appartenenza, ma anche di effettuare in prima persona tali scelte, grazie alla superiore capacità di spesa rispetto al passato. Le nuove generazioni (definite per i motivi sopraccitati *born to buy*) costituiscono da subito, se opportunamente sensibilizzate, un efficace veicolo di promozione del *Made in Italy* agroalimentare, e lo saranno sempre più in futuro.

Food 4U potrà rappresentare anche un'occasione importante per coinvolgere giornalisti stranieri in un viaggio educational nel nostro Paese, strumento tra i più efficaci per rafforzare il marchio *Made in Italy* e con un ritorno, rispetto alle risorse impiegate superiore ad altro tipo di investimenti (per esempio quelli pubblicitari) effettuati direttamente nei Paesi interessati.

Si cercherà inoltre di avviare collaborazioni con canali televisivi rivolti principalmente a giovani, in particolare MTV, i quali, dedicando degli spazi al concorso ed alle produzioni video dei partecipanti, possono promuovere *Food 4U* presso i pubblici ai quali l'iniziativa si rivolge, cercando di allargare la platea dei partecipanti, e consolidare il messaggio e gli effetti dell'iniziativa presso coloro che in passato vi hanno partecipato.

In considerazione delle ridotte disponibilità finanziarie destinate alle attività di comunicazione, si ritiene opportuno ampliare le collaborazioni con l'Unione europea e in particolare con gli Enti locali per le fasi conclusive dei suddetti progetti (manifestazioni premio da svolgersi nel territorio italiano).

Mangia Bene Cresci Meglio.

Con questa iniziativa il Ministero si propone di attirare l'attenzione dei giovani sull'importanza di scelte alimentari consapevoli e salutari, e sulla varietà e qualità del patrimonio agroalimentare italiano.

La campagna prevede il coinvolgimento di studenti e insegnanti di tutte le Scuole Secondarie di 1° grado nazionali in un concorso in cui i partecipanti dovranno gareggiare nella creazione di un annuncio pubblicitario per la stampa sull'importanza di una sana alimentazione e di essere consapevoli delle proprie scelte alimentari nonché sulla varietà e qualità del patrimonio agroalimentare italiano.

Mangia Bene Cresci Meglio intende dunque essere un mezzo utile per attivare, usando strumenti divulgativi ed esperienzali dall'elevato valore informativo ed emotivo, un processo di mutamento dell'immaginario e degli atteggiamenti dei giovani riguardo ad una alimentazione sana e consapevole.

4.4. *Azioni di comunicazione televisiva, attraverso spazi in convenzione.*

Il piano delle attività di comunicazione televisiva proposto nella convenzione per il 2007 tra il Mipaaf e la RAI deriva da un'attenta valutazione dell'esperienza compiuta negli anni precedenti.

Esso sarà orientato prioritariamente alla valorizzazione delle politiche di filiera ed al rafforzamento della valorizzazione di un percorso di qualità sia nei confronti degli operatori che dei consumatori, alla promozione di una consapevolezza alimentare più profonda e diffusa, nonché, più in generale, a presentare l'attività e le competenze del Mipaaf.

Al fine di ottimizzare le risorse e di offrire una visione unitaria e coordinata, si è cercato di concentrare le iniziative di comunicazione all'interno di programmi attinenti ai temi agroalimentari, scegliendo sia trasmissioni dirette ad una platea di specialisti che trasmissioni rivolte a pubblici differenziati.

Sono stati poi scelti cicli di programmazione lunghi per poter affrontare in modo più approfondito i temi individuati all'interno di ciascun programma e di fornire una copertura informativa continua durante tutto l'anno.

Un ruolo importante è affidato ai contenitori familiari, come *Festa Italiana* (RAI Uno), *Occhio alla Spesa* (RAI Uno) e *Mattina in Famiglia* (RAI Due). Questi programmi, pur non essendo esclusivamente dedicati all'agricoltura o all'alimentazione, sono caratterizzati dalla diffusa presenza al loro interno di tematiche e spunti legati all'agroalimentare. Gli spazi convenzionati all'interno di queste trasmissioni permettono di informare un pubblico vasto e non necessariamente specializzato, e anche di promuove presso tale platea sia comportamenti alimentari salutari che l'orientamento verso gli alimenti di qualità, nonché le iniziative istituzionali Mipaaf finalizzate alla tutela dei consumatori.

Una funzione simile, sebbene caratterizzata da un più pronunciato profilo informativo, la svolge lo spazio all'interno di *Linea verde Orizzonti* (RAI Uno), rubrica di attualità e informazione sul mondo agricolo. Tale spazio permette inoltre di consolidare tra gli operatori del settore un processo di condivisione con le Istituzioni di problematiche e opportunità.

La continuità informativa è garantita dalla presenza di spazi convenzionati all'interno di programmi giornalistici.

Rivolti principalmente ai consumatori, al fine di promuovere prodotti di qualità e sana alimentazione, sono gli spazi contenuti nelle rubriche del Tg2 *Heat Parade e Costume e Società* (RAI Due), mentre TgR *Italia Agricoltura* e (RAI Tre) Tg3 *AGRI3* (RAI Tre) sono trasmissioni giornalistiche rivolte soprattutto agli agricoltori.

Viene poi confermata una marcata attenzione verso i nuovi media e i canali tematici, con le rubriche *Agridossier* in onda sul canale *All news* RAI News 24 e *Terre d'Italia Dossier* in onda su RAI-Sat Gambero Rosso.

All'interno della convenzione con la RAI sono previsti anche spazi in trasmissioni radiofoniche. Sono state infatti convenzionate due rubriche tematiche, contenute nelle trasmissioni *Speciale Agricoltura* (Radio Uno) e *Decanter* (Radio Due), «fiore all'occhiello» della programmazione RAI che da anni costituiscono un importante punto di riferimento sia per gli addetti ai lavori che per i consumatori.

È inoltre in fase di approvazione una nuova convenzione con la RAI per l'anno 2007, riguardante i temi relativi al Florovivaismo. L'opportunità di un tale accordo risiede nell'esigenza di visibilità del settore florovivaistico italiano, settore che gode di buona salute ma di scarsa notorietà.

Si intende fornire un'informazione precisa e continua, capace di indirizzare il consumatore verso i prodotti italiani e di promuovere in generale il consumo floreale, rappresentandolo non solo come consumo voluttuario ma anche come elemento di benessere, capace anche di incidere sulla qualità della vita.

Gli spazi previsti da questa convenzione saranno posti all'interno sia di trasmissioni dall'ascolto vasto e differenziato, come *Uno Mattina* (RAI Uno) e *Geo & Geo* (RAI Tre), sia all'interno di trasmissione capaci di attrarre anche un pubblico specializzato e di operatori, come *Linea Verde, in diretta dalla natura e Linea Verde, Orizzonti* (RAI Uno).

Progetto «Cibo come media».

Le azioni di informazione e comunicazione televisiva non si esauriscono tuttavia con l'allestimento di spazi in convenzione con l'emittente di servizio pubblico nazionale.

Si intende infatti realizzare il progetto *Cibo come media*, in collaborazione con le Regioni e con un gruppo televisivo cinese, la televisione di Stato BEIJING TV, per promuovere il *Made in Italy* agroalimentare presso il mercato cinese. Il progetto prevede l'allestimento di una trasmissione televisiva che presenti, tramite un viaggio attraverso l'Italia, una mappa regionale delle produzioni enogastronomiche.

Tale azione di comunicazione televisiva potrà essere utile a realizzare un posizionamento strategico del marchio *Made in Italy* nel mercato food&wine cinese e a creare un legame con gli operatori del settore dei media, della ristorazione e dell'ospitalità, nonché con i soggetti che operano nell'ambito della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

La scelta del mercato cinese è determinata anche dal fatto che il valore di questo progetto aumenta in vista delle Olimpiadi di Pechino del 2008, un palcoscenico unico per presentare il nostro patrimonio agroalimentare ad un pubblico internazionale ma anche e soprattutto cinese.

Oltre al mercato cinese, individuato per i motivi su esposti, l'Amministrazione si propone di valutare la realizzazione di altre coproduzioni televisive per consolidare e amplificare il posizionamento dell'agroalimentare italiano in mercati esteri.

4.5. *Azioni di comunicazione interattiva e di rete.*

Al fine di consentire la migliore fruizione dell'informazione proveniente dall'intero sistema Mipaaf e allo stesso tempo consentire al cittadino utente di poter esprimere in modo sempre più efficace e immediato le sue aspettative ed esigenze informative è indispensabile rafforzare la comunicazione interattiva e di rete.

Questo programma di interattività potrà essere realizzato tramite la continuazione e il potenziamento di progetti di comunicazione innovativi e il rafforzamento di quelli già esistenti che permettano la fidelizzazione del pubblico.

Le tecnologie di rete, il sito internet istituzionale, la rete intranet e la rivista telematica *Agricoltura italiana on line*, sono strumenti di relazione interattivi, sempre più utili e in grado di soddisfare le esigenze di informazione di tutti i segmenti di pubblico interessati.

La loro utilità consiste nell'opportunità di gestire la comunicazione in tempo reale, di promuovere occasioni di contatto diretto con i soggetti interessati, di garantire trasparenza, efficacia ed efficienza nei confronti dei cittadini, attraverso metodi improntati all'accesso facilitato da parte dei fruitori.

www.politicheagricole.gov.it

Riguardo al sito istituzionale del Ministero *(www.politicheagricole.gov.it)*, dovrà continuare l'opera di manutenzione tecnica e l'aggiornamento dei contenuti.

Si intende sempre più rafforzare il ruolo del sito istituzionale come riferimento informativo per gli operatori del mondo agricolo e i cittadini, nonché come luogo di contatto preferenziale tra utenti e Amministrazione.

Inoltre si intende continuare a seguire i criteri di accessibilità previsti dalla Legge Stanca e garantire una sempre maggiore usabilità del sito.

www.aiol.gov.it.

Aiol (Agricoltura italiana on Line - www.aiol.gov.it) la rivista telematica del Ministero, quotidianamente aggiornata, offre ai cittadini e agli operatori del settore una panoramica «a tutto campo» sull'agricoltura italiana.

Al fine di assicurare continuità nel tempo al servizio, sarà emanato un bando per una gara d'appalto triennale per l'affidamento della gestione e manutenzione evolutiva della rivista *Aiol* e per la realizzazione di una sua versione in inglese, per assegnare al servizio offerto dalla rivista anche una funzione di valorizzazione e promozione dei prodotti agroalimentari italiani presso i mercati esteri.

Agricoltura italiana on line prosegue costantemente il suo cammino di crescita nel numero dei contatti. Infatti la rivista telematica ha una media quotidiana di 30.000 contatti e oltre 2.000 visite al giorno, per oltre un milione di contatti al mese.

L'obiettivo primario per l'anno 2007 è ancora quello di rafforzare la sua capacità di interagire con la base dei lettori, in particolare arricchendo di contenuti alcuni strumenti interattivi a sua disposizione: *L'esperto risponde*, le *FAQ* (Frequently asked questions) e la *Newsletter*. Il conseguimento di questo obiettivo potrebbe garantire agli utenti un'informazione personalizzata e, di conseguenza, intensificare la relazione che lega l'utente all'Amministrazione, accentuandone i caratteri collaborativi.

L'esperto risponde, curato dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, rappresenta un rilevante serbatoio di quesiti, posti dai cittadini, e delle relative risposte, fornite dall'Amministrazione. Le domande ruotano principalmente intorno alla problematica della sicurezza alimentare e, più specificatamente, dei controlli predisposti dalla normativa nazionale nel settore agroalimentare.

Grazie alle *FAQ* l'utente interloquisce con l'Amministrazione centrale, rappresentata dalla redazione di *Agricoltura Italiana On Line*, sugli argomenti più disparati: dalla qualifica di imprenditore agricolo ai dettagli sugli aiuti comunitari che rientrano nella Politica agricola comune. Il numero delle richieste d'informazioni è infatti aumentato considerevolmente in diretta relazione con la capacità di penetrazione e di diffusione della rivista presso un pubblico ancora più diversificato.

Completa il quadro la *Newsletter*, la mail settimanale che raccoglie gli articoli più significativi pubblicati sulla rivista in questo lasso di tempo, indirizzata personalmente alla e-mail di ciascun utente iscritto nella lista di distribuzione.

www.camera.arbitrale.politicheagricole.gov.it

In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, è stata costituita, presso il Mipaaf, la Camera arbitrale nazionale in agricoltura.

La Camera è un istituto di giudizio, alternativo ai giudizi ordinari, realizzata per perseguire la semplificazione e la riduzione dei tempi per la risoluzione dei giudizi nei quali Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) è parte, riguardanti controversie di valore non inferiore a ventimila euro tra AGEA ed imprenditori agricoli o soggetti con essi condebitori o corresponsabili.

Il Ministero ha deciso di affiancare l'attività della Camera arbitrale con un sito internet, *www.camera.arbitrale.politicheagricole.gov.it*, attualmente in allestimento, per favorire agli utenti l'acceso ai servizi offerti e per garantire una maggiore trasparenza delle attività svolte dall'istituto.

Sms Consumatori.

Il progetto *SMS Consumatori* ideato dal Mipaaf e realizzato in collaborazione con Intesa Consumatori, partito con la fase sperimentale nel mese di febbraio 2006, ha rappresentato una novità assoluta nel panorama della Pubblica Amministrazione italiana ed internazionale. Il progetto si proponeva l'obiettivo di garantire una risposta tempestiva e precisa ai cittadini desiderosi di conoscere i prezzi medi di 45 prodotti ortofrutticoli.

Utilizzando le più moderne tecnologie informatiche e la telefonia mobile, il Mipaaf ha potuto garantire, attraverso questo progetto, ai cittadini la possibilità di accedere ad informazioni utili, in tempo reale e senza alcuna spesa per gli utenti.

Durante la fase sperimentale (febbraio/maggio 2006) il servizio ha generato un traffico di oltre 3 milioni di sms.

Considerato il successo dell'attività e tenuto conto della necessità di garantire un'informazione sui prodotti ortofrutticoli continua e accurata al consumatore, anche in considerazione delle indicazioni contenute nel progetto interministeriale *Guadagnare salut*e, si prevede una gara triennale per la prosecuzione del progetto stesso. Il Mipaaf, attraverso la nuova edizione di *SMS Consumatori* si propone quindi di non limitare la sua azione ad un ambito di informazione e di controllo dei prezzi ma anche di stimolare il consumo di prodotti ortofrutticoli. Quest'ultimo obiettivo si potrà raggiungere, per esempio, arricchendo i messaggi di notizie circa le caratteristiche nutrizionali

dei prodotti verso cui i consumatori mostrano interesse e realizzando uno specifico sito tattico di affiancamento del sito istituzionale del Ministero *www.politicheagricole.gov.it*, sui temi della corretta alimentazione.

Borsa merci telematica italiana.

Il Mipaaf in collaborazione con Bmti Scpa, società a funzione di interesse generale ai sensi del decreto ministeriale n. 174/2006 (composta esclusivamente da soci di diritto pubblico) ha avviato attività tese a promuovere la conoscenza e l'utilizzo della Borsa merci telematica italiana, la piattaforma telematica attraverso cui avviene la contrattazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.

Tale sistema è stato pensato per far incontrare le proposte di acquisto e di vendita dei prodotti, attraverso un meccanismo ad asta continua da postazioni remote, capace di rispecchiare gli andamenti del mercato determinandone in tempo reale i prezzi.

Poiché la Borsa merci telematica italiana può rappresentare uno strumento utile per garantire efficienza ed equità negli scambi, chiarezza nell'intermediazione e trasparenza nelle dinamiche di formazione dei prezzi, il Mipaaf ha inteso rilanciare e rafforzare questa iniziativa, promuovendo azioni tese a facilitare l'incontro tra domanda e offerta, specie in relazione a prodotti in condizioni di crisi di mercato o per la valorizzazione di prodotti e filiere di qualità ad origine nazionale, nonché azioni capaci di aumentare il livello di trasparenza.

5. *Azioni e strumenti continuativi di sistema.*

5.1. *Logo e immagine coordinata.*

Il logo è l'espressione grafica e visiva dell'identità istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Si dovrà prevedere, in considerazione del recente cambio di denominazione del Ministero, l'edizione di un manuale di applicazione del logo, nonché la gestione e il monitoraggio dell'applicazione del logo stesso, anche da parte degli enti o società esterne, e la raccolta di applicazioni «fuori standard», istituendo una funzione di administrator cui riportare le richieste di utilizzo, le eventuali problematiche e le relative soluzioni.

Inoltre, una sempre maggiore attenzione dovrà essere prestata al coordinamento degli elementi grafici impiegati nelle comunicazioni del Ministero, provvedendo all'ideazione di uno stile armonico, capace di individuare e veicolare con precisione l'identità dell'Amministrazione.

Infine, in assenza di un'unica grande campagna di comunicazione pubblicitaria il Ministero ritiene comunque opportuno provvedersi di una serie di annunci di carattere istituzionale da impiegare attraverso i diversi canali individuati per le azioni di comunicazione programmate in questo Piano.

6. *Pubblicazioni informative e divulgative.*

È prevista l'edizione delle seguenti pubblicazioni:

- pubblicazioni finalizzate alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano, con attenzione analitica a tutte le filiere produttive;
- pubblicazioni o inserti mirate alla conoscenza ed alla promozione di consumi di prodotti ortofrutticoli;
- pubblicazioni informative e dossier sulle opportunità di sviluppo economico connesse ai prodotti di qualità dell'agroalimentare, come già previsto nel capitolo 4.2 del presente Piano;
- pubblicazioni istituzionali sul Mipaaf, le sue competenze e le sue attività.

Ogni pubblicazione sarà predisposta in modo da immaginarne un formato multimediale ed una diffusione multicanale, prestando una particolare attenzione al canale distributivo della fiere di settore e della stampa.

L'organizzazione logica dei contenuti dovrà essere tale da facilitare la loro comprensione e memorizzazione, e la progettazione grafica dovrà contribuire a rafforzare e integrare il contenuto trasmesso attraverso il testo, nonché a fornire elementi visivi capaci di veicolare l'identità del Ministero. Le pubblicazioni destinate alla diffusione in ambiti di interesse internazionale dovranno essere realizzate anche in lingua inglese.

Riguardo alla promozione di consumi di prodotti ortofrutticoli, il Ministero ha previsto l'inserimento nella rivista Spazio Rurale, edita dalla Società Edizione Spazio Rurale S.c.r.l., di una pubblicazione informativa mirata alla promozione dei consumi di frutta e verdura, da distribuire anche presso i punti vendita della G.D.O. Conad, nei reparti in cui i prodotti ortofrutticoli sono in vendita.

Inoltre, tra le pubblicazioni che il Mipaaf si propone di realizzare, si distingue, per la sua originalità e per la sua capacità di penetrazione, il *Sac giornale*, un *house-organ* consistente in un sacchetto di carta per alimenti sul quale saranno stampate informazioni relative ai progetti di comunicazione e ad altre attività realizzate dall'Amministrazione. Il *Sac giornale* sarà distribuito soprattutto nelle fiere e nelle attività di comunicazione svolte nei luoghi di contatto diretto con i consumatori.

Oltre a svolgere una funzione informativa il *Sac giornale* rappresenta anche un oggetto d'uso quotidiano. Questa caratteristica colora la pubblicazione di una valenza simbolica connotata dai valori di utilità e familiarità e si pensa che tali valori possano contribuire a rendere le relazioni tra Amministrazione e cittadini più collaborative.

7. *Eventi, fiere e manifestazioni.*

Obiettivi:

promozione dell'agroalimentare italiano;

promozione di un corretto stile di alimentazione;

tutela e valorizzazione prodotti di qualità certificata;

valorizzazione e promozione del *Made in Italy* presso i mercati internazionali.

Target:

media;

operatori;

cittadini consumatori;

istituzioni;

mercati esteri.

Eventi, fiere, convegni e manifestazioni sono strumenti di comunicazione globale ed un'occasione di contatto diretto con il pubblico. Tuttavia la partecipazione a tali appuntamenti richiede elevate risorse economiche. Diventa pertanto necessario operare una selezione accurata degli stessi, limitando la partecipazione del Ministero alle fiere, agli eventi o alle manifestazioni, italiane ed estere, che si ritengono più rappresentative e funzionali ai suoi obiettivi di comunicazione ed alle sue strategie di azione.

Per le fiere e gli eventi a cui il Mipaaf parteciperà durante il 2007, dovrà essere assicurata la massima incisività in termini di riconoscibilità, tramite un coerente e coordinato formato grafico-visivo dell'allestimento degli stand istituzionali, e sarà necessario garantire la presenza di personale qualificato, per fornire al pubblico un'informazione puntuale su tutte le attività del Ministero. Sarà realizzato specifico materiale informativo, video e gadget, e organizzato un sostegno integrato attraverso l'utilizzo degli altri strumenti di comunicazione individuati dal Mipaaf in questo Piano, come ad esempio gli spazi televisivi in convenzione.

Nelle manifestazioni in cui il Mipaaf ospiterà presso il proprio stand enti vigilati e collegati, tali presenze dovranno essere oggetto di particolare attenzione sotto il profilo del coordinamento delle ubicazioni degli spazi espositivi da acquistare e allestire.

Infine, nelle occasioni in cui la partecipazione del Mipaaf oltre a prevedere la presenza del Ministero con uno stand istituzionale, si realizza anche con l'erogazione di un contributo agli enti organizzatori per specifiche attività connesse alla valorizzazione e alla promozione dell'agroalimentare italiano, nonché all'educazione alimentare, l'Amministrazione svolgerà un'attenta azione di verifica dei contenuti e fornirà un supporto ideativo e di coordinamento, per assicurare la coerenza di queste manifestazioni rispetto all'azione comunicativa e informativa dell'Amministrazione.

Fatte salve queste considerazioni, il Mipaaf ritiene strategico partecipare a grandi manifestazioni sportive di rilevanza internazionale, come ad esempio la *America's cup* in collaborazione con l'imbarcazione italiana *Mascalzone Latino*, realizzando azioni di comunicazione finalizzate alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani.

L'obiettivo principale di questi progetti dovrà essere legare il valore di una sana e corretta alimentazione, capace di privilegiare la dieta mediterranea e con essa i prodotti della nostra tradizione alimentare, ai valori dello sport. Inoltre, i grandi eventi sportivi dovranno essere oggetto di costante attenzione in quanto opportunità strategiche di contatto con gli operatori dell'informazione e, di conseguenza, con le opinioni pubbliche dei rispettivi Paesi.

Tra tutti i futuri appuntamenti internazionali, le Olimpiadi di Pechino del 2008 rivestono un ruolo di sicura importanza. In considerazione del rilievo del mercato cinese e del relativo bacino di utenza, e anche dell'importante e oneroso impegno economico derivante dalle distanze geografiche, è necessario iniziare quanto prima la programmazione dell'eventuale partecipazione del Mipaaf.

Il Mipaaf curerà anche l'ideazione e l'organizzazione di tre occasioni istituzionali di incontro: una internazionale, il congresso dell'Organizzazione Internazionale del Vino e della Vigna (OIV), e due nazionali, la *Conferenza nazionale sull'agricoltura e sullo sviluppo rurale* che coinvolgerà istituzioni nazionali e territoriali, nonché gli operatori del mondo agricolo, e la *Conferenza nazionale sulle agroenergie*, occasione di discussione e di approfondimento su aspetti di politica energetica sostenibile e opportunità di sviluppo per il settore agricolo.

Congresso OIV.

L'Italia ospiterà il prossimo anno il congresso annuale dell'Organizzazione Internazionale del Vino e della Vigna (OIV), organismo intergovernativo di tipo scientifico e tecnico che associa 42 Stati ai quali si aggiungono 4 Stati in qualità di osservatori e 11 entità non statali.

Il Mipaaf avrà il compito di organizzare il Congresso dell'OIV, che si terrà a Verona nel giugno del 2008, e di programmare un'attività di comunicazione e di informazione a supporto dell'incontro. Per individuare un esecutore adeguato, il Ministero ha emanato un bando per una gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di organizzazione delle attività congressuali, dell'ospitalità e dell'accoglimento, nonché dei servizi di ufficio stampa, pubbliche relazioni e comunicazione.

Conferenza nazionale sull'agricoltura e sullo sviluppo rurale.

Inoltre, il Ministero, organizzerà una Conferenza nazionale sull'agricoltura e sullo sviluppo rurale. Questa conferenza intende essere un'occasione di ascolto e discussione circa i temi ed i problemi che affliggono l'agricoltura italiana con tutti gli operatori del settore. Un'opportunità di confronto tra l'Amministrazione e gli operatori del mondo agricolo particolarmente preziosa in un quadro generale instabile, in cui tutto cambia in fretta, utile ad elaborare ed avanzare risposte condivise.

Conferenza nazionale sulle agroenergie.

Il Mipaaf organizzerà, infine, la prima conferenza nazionale sulle agroenergie al fine di definire le potenzialità di sviluppo di questa nuova filiera, capace di attivare effetti e ricadute importanti sullo sviluppo agricolo nazionale, sulla politica energetica e sugli obiettivi di sostenibilità ambientale del Paese. La conferenza avrà l'obiettivo di mettere a fuoco le criticità attuali di sviluppo e le priorità di intervento, approfondendo gli aspetti agricoli, industriali, tecnologici, ambientali, nonché quelli economici e di mercato.

L'iniziativa punterà ad un coinvolgimento dei massimi esperti nazionali ed internazionali per quanto attiene agli aspetti scientifici, e di tutte le parti economiche, sociali e le istituzioni centrali e locali coinvolte nella definizione ed attuazione delle politiche di settore.

Fiere internazionali.

A queste attività connotate da un profilo istituzionale il Mipaaf ha deciso di affiancare azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani, praticate tramite la presenza a Fiere settoriali o tematiche di orizzonte internazionale. A questo scopo ha incaricato la società per azioni Buonitalia, società partecipata dal Ministero, di organizzare la partecipazione dell'Amministrazione alle seguenti manifestazioni fieristiche mondiali durante l'anno 2007:

Prodexpo (12-16 febbraio 2007) Salone Internazionale dei prodotti alimentari e delle bevande - Mosca;

Foodex (13-16 marzo 2007) Salone Internazionale Cibo e Bevande - Tokyo;

I.F.E. (18-21 marzo 2007) Salone Internazionale Cibo e Bevande - Londra;

Vinitaly (29 marzo - 2 aprile 2007) Salone Internazionale del vino e dei Distillati - Verona;

Spring Fancy Food Show (6-8 maggio 2007) High-profile, well-attended International Food Fair - Chicago;

Fiera del Levante in Albania (24-27 maggio 2007) - Tirana;

VinExpo (17-21 giugno 2007) Salone Internazionale Vino e Alcool - Bordeaux;

Summer Fancy Food Show (8-10 luglio 2007) High-profile, well-attended International Food Fair - New York;

Anuga (13-17 ottobre 2007) Salone Mondiale dei Prodotti alimentari e delle bevande - Colonia;

FHC Cina (14-16 novembre 2007) Salone Internazionale Cibo, Bevande e Ospitalità - Shanghai.

Durante le fiere verrà svolta un'attività di accoglienza, informazione e divulgazione, nonché di orientamento dei consumatori e degli operatori professionali verso le produzioni agroalimentari italiane. Inoltre, i visitatori potranno ricevere pubblicazioni che illustrano la varietà e la ricchezza delle filiere agroalimentari nazionali, le attività del Ministero, nonché dei gadget, abbinati ai temi delle fiere.

Ente Fiera di Verona.

Il Mipaaf prenderà parte, come già ricordato, alle fiere Vinitaly e SOL. Considerata la notorietà e l'armonia di queste manifestazioni con gli obiettivi di valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali che questa Amministrazione persegue, il Ministero ha deciso di concorrere alle attività che l'Ente Fiera di Verona ha organizzato nell'ambito di tali appuntamenti.

L'Ente Fiera ha infatti ideato e realizzato iniziative specifiche di informazione e di formazione, volte a valorizzare le produzioni italiane di qualità e ad orientare consumatori finali e soggetti istituzionali (operatori, italiani e stranieri, dei settori della ristorazione, dell'ospitalità, della grande distribuzione organizzata e dei media) verso i prodotti italiani di qualità certificata.

Il Mipaaf contribuisce inoltre all'organizzazione di incontri tra responsabili acquisti della grande distribuzione e aziende produttrici; di degustazioni guidate da esperti, dedicate sia a consumatori finali che a operatori professionali, italiani e stranieri; di incontri di degustazione tra ristoratori e consumatori; di momenti di divulgazione e di formazione, nonché di approfondimento e spettacolarizzazione. Infine, il Ministero contribuisce all'attività di informazione e di comunicazione svolta dall'Ente Fiera a supporto di *Vinitaly e SOL*, diffusa tramite media tradizionali e nuovi media.

Fiera del Levante.

Anche l'Ente Fiera del Levante si potrà avvalere di un contributo del Ministero. Infatti il Mipaaf concorrerà alla realizzazione di iniziative di informazione e di comunicazione mirate alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani e del patrimonio zootecnico nazionale, nonché alla promozione presso consumatori e operatori commerciali sia italiani sia stranieri. Inoltre, sono previste azioni di tutela dei consumatori attuate tramite eventi di divulgazione ed educazione alimentare. Tali attività saranno svolte all'interno delle fiere *Expolevante, Fiera del Levante in Albania, Agrimed, Med Fishing Expo e Agrilevante*, tutte organizzate dall'Ente Fiera del Levante.

Slow Fish.

Tra le manifestazioni alle quali il Mipaaf quest'anno parteciperà ed alla cui preparazione contribuirà assume particolare rilievo, per la sua coerenza rispetto ai progetti di azione e di comunicazione del Ministero, *Slow Fish*, l'evento organizzato da Slow Food a Genova dal 4 al 7 maggio.

Quest'evento si propone principalmente di promuovere i prodotti stagionali di qualità del mare, offrendo visibilità agli operatori impegnati in attività di pesca sostenibile e incoraggiando il consumo di prodotti ittici, un consumo responsabile e consapevole.

Oltre a partecipare ed a contribuire ad eventi di tipo fieristico o convegnistico, il Mipaaf ha stabilito di concorrere alla realizzazione di eventi di altra tipologia, capaci di interessare pubblici eterogenei, non necessariamente coinvolti nelle dinamiche del settore agroalimentare o appassionati dei temi ad esso collegati.

Vini nel Mondo (Comune di Spoleto).

Il Ministero affiancherà il Comune di Spoleto nell'organizzazione della manifestazione *Vini nel Mondo*. Questo evento, tramite degustazioni, itinerari storico- artistici ed eventi culturali, mira a valorizzare e promuovere la produzione vitivinicola di medie e piccole cantine, nonché a proporre il territorio di Spoleto come meta turistica per viaggiatori italiani e stranieri Questo evento, legando il vino, al territorio, alla storia ed alla cultura, concorre per i consumatori italiani ad allargare ed approfondire la conoscenza della produzione vitivinicola italiana e del sapere collegato ad essa, e per i consumatori stranieri ad amplificare la percezione delle produzioni *Made in Italy* come uno stile di vita fondato sulla qualità, sul benessere e sulla bellezza.

Settimana Nazionale per la Prevenzione (LILT).

Il Mipaaf ha inoltre deciso di contribuire alla realizzazione della VI edizione della *Settimana Nazionale per la Prevenzione*, evento organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) per promuovere la cultura della prevenzione oncologica.

La LILT ha pianificato le azioni di informazione e comunicazione per supportare i contenuti e le attività della *Settimana.* In particolare, si propone di sostenere la raccolta di fondi per la ricerca contro i tumori e di favorire la diffusione di una corretto stile di alimentazione, nonché il consumo di prodotti di qualità, salubri ed efficaci nella prevenzione dei tumori, come ad esempio l'olio extravergine d'oliva.

Oltre al valore intrinseco dell'attività della *Settimana Nazionale per la Prevenzione* e la sua armonia con le competenze ed i fini istituzionali del Mipaaf, la collaborazione del Ministero con la LILT può concorrere a rafforzare presso i cittadini la percezione della prossimità delle istituzioni e del loro impegno nella tutela della salute e del benessere.

Cultura che nutre.

L'azione svolta dalle iniziative del Mipaaf *Mangia Bene Cresci Meglio e Food 4U* è ulteriormente ribadita dal programma di divulgazione ed educazione alimentare *Cultura che nutre*, realizzato dall'Istituto di servizi per i mercati agricoli e alimentari (ISMEA), in collaborazione con le Regioni e il Mipaaf, e rivolto alla scuole primarie.

Attraverso un concorso, una giornata nazionale di incontro ed un sito internet, il progetto *Cultura che nutre* si propone di valorizzare le produzioni agroalimentari nazionali, di sensibilizzare soprattutto i più giovani alla corretta alimentazione e di promuovere la conoscenza della tradizione agricola italiana e dei suoi prodotti.

Infine, per sostenere la valorizzazione dei prodotti di qualità, la tutela delle denominazioni o, ancora, il rafforzamento di processi produttivi capaci di garantire la tracciabilità e la qualità delle produzioni, il Ministero ha programmato di contribuire ad azioni, eventi e manifestazioni organizzati da soggetti appartenenti a filiere produttive ritenute, sotto vari aspetti, strategiche.

Fedagri-Confcooperative.

Per garantire un'informazione trasparente e tempestiva, nonché per abbreviare la distanza tra l'Amministrazione e gli operatori agricoli, il Mipaaf ritiene opportuno contribuire all'attività di comunicazione di Fedagri-Confcooperative. Tale decisione è inoltre determinata dall'armonia della programmazione della comunicazione di Fedagri con le attività di comunicazione che il Ministero intende intraprendere.

Infatti l'organizzazione delle cooperative agricole si propone di realizzare, con il concorso del Mipaaf, iniziative di informazione, approfondimento e studio rivolte agli operatori agricoli associati, riguardanti le possibili strategie di sviluppo del settore agroalimentare; iniziative di incontro, finalizzate alla ricerca di nuovi spazi di ascolto e confronto con le Istituzioni e gli altri soggetti delle filiere agroalimentari; iniziative di promozione del consumo di prodotti di qualità e salutari presso i giovani delle scuole italiane; e, infine, iniziative di informazione rivolte ai consumatori ed agli operatori dei media, tese a sensibilizzare l'opinione pubblica circa i temi dell'agricoltura e dell'industria alimentare.

La collaborazione tra il Mipaaf e Fedagri-Confcooperative intende inoltre rappresentare un esempio di amministrazione condivisa tra Istituzioni pubbliche e soggetti privati, nell'ambito di un rapporto non più di subordinazione tra Stato e Società Civile.

Consorzio Gran Suino Padano.

Seguendo questo proposito, il Mipaaf ha inoltre stabilito di contribuire alle iniziative realizzate dal Consorzio *Gran Suino Padano* per valorizzare l'immagine dei suoi prodotti e per tutelare la denominazione di Origine Protetta Gran Suino Padano che dal 5 settembre 2005, in attesa del riconoscimento comunitario, usufruisce del regime di tutela nazionale provvisoria.

L'obiettivo delle azioni progettate dal Consorzio è, innanzitutto, rendere riconoscibile ai consumatori il prodotto e, poi, accrescere la notorietà della D.O.P. *Gran Suino Padano.*

In particolare, le iniziative programmate e realizzate con il contributo del Ministero riguarderanno pubbliche relazioni nei confronti degli operatori dei media, attività di informazione e di promozione sia sui mezzi di informazione che nei luoghi di contatto diretto con i consumatori, nonché la realizzazione di indagini di mercato.

Consorzio di tutela della Arancia rossa di Sicilia I.G.P.

Sempre procedendo lungo queste linee strategiche, il Mipaaf ha altresì disposto di concorrere alle attività ideate e svolte dal Consorzio di tutela della *Arancia rossa di Sicilia* I.G.P.

Tali attività, volte soprattutto a valorizzare e promuovere il prodotto *Arancia rossa di Sicilia* I.G.P., nonché a tutelarne la denominazione, contempleranno l'organizzazione di eventi informativi e promozionali all'interno di punti vendita appartenenti alla grande distribuzione organizzata, l'allestimento di occasioni di incontro e di approfondimento con gli operatori della commercializzazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli nonché della partecipazione del Consorzio agli eventi fieristici del settore e, infine, la realizzazione di azioni di comunicazione sui mezzi di comunicazione tradizionali.

Unalat.

Anche Unalat (Unione Nazionale Associazioni Produttori di Latte Bovino), organizzazione che persegue lo scopo della tutela e della valorizzazione del latte bovino italiano e dei produttori, beneficerà di un contributo del Mipaaf per le azioni di promozione del latte appartenente al circuito di tracciabilità di filiera garantita, creato dalla stessa Unalat sempre con il concorso del Ministero.

Le azioni pianificate da Unalat riguardano l'organizzazione di eventi sul territorio, le *Giornate del latte*, che prevedono visite guidate ai luoghi della produzione ed eventi di promozione presso punti vendita della grande distribuzione organizzata, la partecipazione ad eventi sportivi giovanili e dilettantistici, nonché l'allestimento di campagne informative ed educative nelle scuole elementari e medie, tramite incontri informativi e dei concorsi tematici sulla corretta alimentazione ed il consumo del latte e dei prodotti lattiero caseari. Sono inoltre previste azioni di comunicazione su media tradizionali e nuovi media, nonché attività di informazione e di sensibilizzazione verso gli operatori dei media, medici di famiglia e dietologi.

Il Ministero dunque ritiene che le attività programmate da Unalat siano coerenti con i suoi indirizzi di azione e con le sue strategie di comunicazione, considerando soprattutto che il principale obiettivo a cui l'unione dei produttori di latte mira è la promozione del consumo del latte bovino all'interno di un regime corretto di alimentazione.

Friulano.

Infine, il Mipaaf contribuirà all'organizzazione di azioni finalizzate alla tutela dei prodotti vitivinicoli friulani, per sostenere la filiera in una delicata fase derivante da incerti risvolti istituzionali in materia di utilizzo della denominazione *Tocai.*

Si proseguirà nell'azione di sostegno di cui al protocollo di intenti stipulato nel corso del 2006 con la regione Friuli-Venezia Giulia.

Decreto ministeriale 17 febbraio 2003.

Il Ministero si riserva inoltre, tramite una dotazione finanziaria prevista dal decreto ministeriale del 17 febbraio del 2003, di contribuire alla realizzazione di progetti di informazione e comunicazione proposti da soggetti istituzionali o privati, che siano in linea con gli indirizzi di azione fissati da questo Piano di comunicazione.

La concessione di contributi sarà dunque orientata al finanziamento di iniziative mirate alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, alla tutela della salute dei consumatori, all'educazione alimentare, e dovranno essere rivolte alla generalità dei cittadini o a loro particolari categorie, strategicamente selezionate.

8. *Programmazione delle attività e delle risorse di comunicazione.*

In relazione agli obiettivi del Piano, alla disponibilità delle risorse legate alla legge n. 499/1999, alla necessità di programmare le azioni di comunicazione nell'arco del 2007 nonché all'espletamento dell'iter burocratico individuato per ogni specifica azione, la maggior parte delle attività di comunicazione, previste verso i target precedentemente individuati, potrà essere realizzata nel corso del 2007 e alcune azioni interesseranno anche i primi mesi del 2008.

Considerata l'estensione dei segmenti di pubblico destinatari delle linee di azione e le modalità di comunicazione prospettate per ciascuno di essi, la ripartizione delle risorse sarà ispirata alla opportunità di garantire un impatto efficace sui target individuati.

Non verrà comunque trascurata né l'esigenza di destinare risorse ad azioni e strumenti di comunicazione interna all'Amministrazione, anche nell'ottica di una necessaria integrazione delle azioni di comunicazione del Mipaaf con quelle degli enti e strutture collegati e/o vigilati, né quella di sostenere le azioni di relazione con la stampa e di informazione sulle attività del Ministro e del Ministero, svolta dall'Ufficio stampa.

9. *Valutazione delle azioni di comunicazione.*

Le attività di comunicazione, accompagnate dalla relativa pianificazione temporale, forniscono delle occasioni per la valutazione delle azioni di comunicazione e la verifica dei risultati rispetto alla scadenza temporale, coerentemente con i principi di trasparenza, qualità e miglioramento dell'operato attraverso la valutazione dei risultati conseguiti.

Al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di comunicazione previste nel Piano, ove consentito dalle risorse a disposizione, effettuare un monitoraggio delle azioni avviate e una valutazione dei risultati ottenuti.

07A05140

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando n. 38, nei giorni 11 e 14 maggio 2007, causa assemblea del personale indetta dalle sigle sindacali nazionali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Milano ha comunicato, con nota n. UP-MI/0005181 del 9 maggio 2007, la chiusura al pubblico degli sportelli nei giorni 11 e 14 maggio 2007, causa assemblea indetta dalle sigle sindacali nazionali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 22 maggio 2007 prot. n. 1788/2007/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A05151

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa in data 14 maggio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 2174 del 15 maggio 2007, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Siracusa, a causa dell'adesione del personale ad una assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali, in data 14 maggio 2007 è rimasto chiuso.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A05128

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa in data 14 maggio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 2172 del 15 maggio 2007, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa, a causa dell'adesione del personale ad una assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali, in data 14 maggio 2007 è rimasto chiuso.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A05129

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania in data 14 maggio 2007.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 2169 del 15 maggio 2007, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catania, a causa dell'adesione del personale ad una assemblea sindacale indetta dalle organizzazioni sindacali, in data 14 maggio 2007 è rimasto chiuso.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: GIAMPORTONE

07A05130

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Treviso del pubblico registro automobilistico.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia trasmessa a questa direzione regionale del Veneto con nota protocollo n. 803 del 14 maggio 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Treviso a causa di assemblea del personale avvenuta il 14 maggio 2007, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Treviso, con nota dell'11 maggio 2007, protocollo n. 866, ha comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 14 maggio 2007 a causa di una assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;
2. decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
3. statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);
4. regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Venezia, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A05137

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Verona del pubblico registro automobilistico.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia trasmessa a questa direzione regionale del Veneto con nota protocollo n. 807 del 14 maggio 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Verona nel giorno 14 maggio 2007, a causa di assemblea del personale, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Verona, con nota ns. prot. n. 23389 del 10 maggio 2007, ha comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 14 maggio 2007 a causa di una assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;
2. decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
3. statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);
4. regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Venezia, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A05138

PROVVEDIMENTO 24 maggio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Vicenza del pubblico registro automobilistico.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Vista la proposta del Procuratore generale della Repubblica - Corte di appello di Venezia trasmessa a questa direzione regionale del Veneto con nota protocollo n. 805 del 14 maggio 2007 e relativa all'emanazione del decreto di sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Vicenza nel giorno 14 maggio 2007, a causa di assemblea del personale, con conseguente sospensione dei termini di riscossione e versamento dell'I.E.T.

Motivazione

L'Automobile Club d'Italia - Ufficio provinciale di Vicenza, con nota del 10 maggio 2007, prot. n. 884/2007, ha comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 14 maggio 2007 a causa di una assemblea del personale con conseguente chiusura dell'ufficio.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche;
2. decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
3. statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);
4. regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Venezia, 24 maggio 2007

Il direttore regionale: PIZZATO

07A05139

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 21 maggio 2007 a seguito di «sciopero indetto dalle Confederazioni sindacali nazionali».

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari non ha operato nel suddetto giorno per «sciopero nazionale»; pertanto, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari ha confermato il mancato funzionamento dell'Ufficio con decreto del 17 maggio 2007, dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 2126/2.1.S. del 22 maggio 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 28 maggio 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A05131

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Nuoro nel giorno 21 maggio 2007 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle Confederazioni sindacali nazionali.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Nuoro non ha operato nel suddetto giorno per la partecipazione del personale allo sciopero nazionale; pertanto la Procura Generale della Repubblica di Sassari ha confermato il mancato funzionamento dell'Ufficio, dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 972/14/4 del 22 maggio 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 28 maggio 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A05132

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 21 maggio 2007 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle Confederazioni sindacali nazionali.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari non ha operato nel suddetto giorno per la partecipazione del personale allo sciopero nazionale; pertanto la Procura Generale della Repubblica di Sassari ha confermato il mancato funzionamento dell'Ufficio, dandone comunicazione a questa Direzione regionale con nota n. 973/14/4 del 22 maggio 2007.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini di riscossione e versamento della I.E.T., dell'ARIET e dell'IPI.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche e integrazioni.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Cagliari, 28 maggio 2007

Il direttore regionale: MONTONE

07A05133

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 31 maggio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL PIEMONTE

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Cuneo, protocollo n. 8382, datata 15 maggio 2007, con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Cuneo;

Accertato che il mancato funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi a causa dell'ordinanza n. 32 del sindaco di Cuneo la quale disponeva la chiusura degli uffici pubblici in occasione dell'80ª adunata degli alpini il giorno del 12 maggio 2007;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'Ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 17 maggio 2007, protocollo n. 965/2007;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato Ufficio come segue: il giorno 12 maggio 2007.

Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Cuneo, servizio di pubblicità immobiliare.

La presente determina verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000;

L'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000;

L'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Torino, 31 maggio 2007

Il direttore regionale: ORSINI

07A05116

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 8 giugno 2007.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Brescia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il Direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1º gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. 21412/UDR del 2 aprile 2007 della direzione regionale per la Lombardia, relativa fra l'altro alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Brescia;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Brescia

A far data dal 14 giugno 2007 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Brescia, dipendente dalla direzione regionale per la Lombardia.

Vengono altresì istituite ed attivate le seguenti Sezioni operative territoriali:

Cremona;

Montichiari.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la Circoscrizione doganale di Brescia;

l'Ufficio tecnico di finanza di Brescia;

la Dogana di Cremona;

la Sezione doganale di Montichiari;

la sede di Cremona dell'Ufficio tecnico di finanza di Brescia.

L'Ufficio delle dogane di Brescia, che comprende le sezioni di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulle province di Brescia e Cremona.

L'Ufficio delle dogane di Brescia assume le competenze della soppressa Circoscrizione doganale di Brescia e del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Brescia.

La Sezione operativa territoriale di Cremona assume le competenze della soppressa Dogana di Cremona e della soppressa sede di Cremona dell'Ufficio tecnico di finanza di Brescia.

La Sezione operativa territoriale di Montichiari assume le competenze della soppressa Sezione doganale di Montichiari.

Al Direttore dell'Ufficio delle dogane di Brescia vengono attribuite le competenze del Direttore della soppressa Circoscrizione doganale di Brescia e quelle del Direttore del soppresso Ufficio tecnico di finanza della medesima città.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Brescia è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del Regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali, gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Brescia assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle Sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle del regolamento di servizio per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 8 giugno 2007

Il direttore: GUAIANA

07A05260

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 30 maggio 2007.

Modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 15960).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 165, comma 2 e 165-*bis*, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti, in attuazione del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006 e n. 15915 del 3 maggio 2007;

Ritenuta la necessità di modificare e integrare le disposizioni contenute nel regolamento sugli emittenti in materia di revisione contabile dei gruppi per adeguarle alla disciplina introdotta dalla richiamata legge n. 262 del 2005;

Considerate le osservazioni formulate dagli Enti ed Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Viste le lettere del 4 e del 24 maggio 2007, con le quali l'Isvap e la Banca d'Italia hanno, rispettivamente rilasciato l'intesa prescritta dall'art. 165, comma 2 del richiamato decreto legislativo n. 58 del 1998;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006 e n. 15915 del 3 maggio 2007 è modificato e integrato come segue:

nell'art. 1 dopo le parole: «, dell'art. 165, comma 2,» sono inserite le seguenti: «dell'art. 165-*bis*, comma 3,»;

nella Parte III, Titolo VI, il Capo II è sostituito dal seguente:

«CAPO II
REVISIONE CONTABILE DEI GRUPPI

Art. 150.

Controllo contabile delle società controllate estere

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 165, comma 1 del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società controllante quotata comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della controllante, delle situazioni contabili delle controllate estere predisposte ai fini del consolidamento.

Art. 150-*bis*.

Controllo contabile delle società estere che controllano società con azioni quotate e delle società estere sottoposte con queste ultime a comune controllo

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 165-*bis*, comma 1 del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società italiana posta al livello più elevato nella catena di controllo di società con azioni quotate comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della medesima controllante, delle situazioni contabili delle società controllate estere predisposte ai fini del consolidamento della predetta società italiana, con l'esclusione delle società indicate all'art. 150.

2. Ai fini dell'attuazione dell'art. 165-*bis*, comma 1 del Testo unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato delle società italiane sottoposte con la società con azioni quotate a comune controllo, non controllate dalla società italiana indicata al comma 1, comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dai revisori delle medesime società italiane, delle situazioni contabili delle società controllate estere predisposte ai fini dei rispettivi consolidamenti.

3. Qualora le società italiane indicate nei commi 1 e 2 non redigano il bilancio consolidato, l'obbligo previsto dai suddetti commi è assolto dalle società italiane che eventualmente redigano il bilancio consolidato poste a livello immediatamente inferiore nelle rispettive catene di controllo.

Art. 151.

Criteri di esenzione per le società controllate

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 165, comma 1 del Testo unico, non rivestono significativa rilevanza le società controllate italiane o estere, anche se incluse nel bilancio consolidato, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati.

2. Sono in ogni caso soggette alle disposizioni richiamate dall'art. 165, comma 1 del testo unico e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società controllate italiane o estere che in relazione al tipo di attività svolta o al tipo di contratti, garanzie, impegni e rischi conclusi e assunti, sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo stesso.

3. I bilanci d'esercizio delle società controllate italiane e le situazioni contabili di quelle estere possono non essere sottoposti a revisione ovvero a verifica da parte delle società di revisione nei casi di oggettivi e comprovati impedimenti allo svolgimento dell'incarico.

Art. 151-*bis*.

Criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 165-*bis*, comma 1 del Testo unico, non rivestono significativa rilevanza le società italiane o estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo, anche se incluse nel bilancio consolidato della società posta al livello più elevato della catena di controllo di società con azioni quotate, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati della predetta società posta al livello più elevato della catena di controllo, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati.

2. Qualora la società posta al livello più elevato della catena di controllo di società con azioni quotate non rediga il bilancio consolidato, i parametri previsti dal comma 1 sono riferiti al bilancio consolidato redatto

dalla società posta al livello immediatamente inferiore nella catena di controllo, nel quale le società sottoposte a comune controllo sono incluse.

3. Sono in ogni caso soggette alle disposizioni richiamate dall'art. 165-*bis*, comma 1 del Testo unico e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società italiane o estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo che:

a) pongano in essere con il gruppo quotato operazioni che per oggetto, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza e correttezza delle informazioni, anche contabili, relative alla società quotata ed al relativo gruppo;

b) sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo quotato per effetto dello svolgimento delle seguenti tipologie di attività:

i) gestione della tesoreria del gruppo quotato;

ii) emissioni di strumenti finanziari garantiti dal gruppo quotato;

iii) altre attività che comportino a carico del gruppo quotato il rilascio di garanzie ovvero l'assunzione di impegni e rischi.

4. I bilanci d'esercizio delle società italiane e le situazioni contabili di quelle estere sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo possono non essere sottoposti a revisione ovvero a verifica da parte delle società di revisione nei casi di oggettivi e comprovati impedimenti allo svolgimento dell'incarico.

Art. 151-*ter*.

Modalità di determinazione delle soglie di esenzione

1. Le soglie di esenzione stabilite dagli articoli 151 e 151-*bis* sono determinate rapportando i dati di bilancio delle società controllate o delle società sottoposte, con la società con azioni quotate, a comune controllo, al lordo delle scritture di elisione delle operazioni infragruppo, con i dati del bilancio consolidato.

2. Il superamento anche di una sola delle soglie di significativa rilevanza stabilite dagli articoli 151 e 151-*bis* comporta l'inapplicabilità della relativa esenzione prevista dalle medesime disposizioni.

3. Il superamento di una delle soglie complessive stabilite nell'ultima parte degli articoli 151, comma 1, e 151-*bis*, comma 1, comporta l'assoggettamento alle disposizioni in materia di revisione contabile delle società ritenute maggiormente significative in termini di attivo e di ricavi, già individualmente considerate esenti.

Art. 152.

Ambito temporale di applicazione

1. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano alle società controllate da società con azioni quotate, alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo a decorrere dall'esercizio nel corso del quale si acquisisce il controllo o si realizzano i presupposti previsti dagli articoli 151 e 151-*bis*; le stesse disposizioni possono applicarsi dall'esercizio successivo, se le predette circostanze si realizzano nel secondo semestre.

2. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano fino al momento in cui il controllo è venuto meno. Il venir meno degli altri presupposti indicati negli articoli 151 e 151-*bis* non produce effetti sugli incarichi in corso.

3. Nel caso in cui il trasferimento del controllo comporti comunque l'applicabilità delle disposizioni previste dagli articoli 165 e 165-*bis* del Testo unico, l'incarico si conclude con il completamento della revisione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale il trasferimento è intervenuto. Qualora il revisore del gruppo cedente e del gruppo acquirente sia il medesimo, l'incarico prosegue sino alla sua naturale scadenza salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Ferma restando la durata massima dell'incarico stabilita dall'art. 159, comma 4 del Testo unico, per le società che controllano società con azioni quotate, per le controllate di queste ultime e per quelle sottoposte con le società con azioni quotate a comune controllo, sottoposte a revisione solo per effetto degli articoli 165, comma 1 e 165-*bis*, comma 1 del Testo unico, l'incarico può avere scadenza allineata a quella dell'incarico della società con azioni quotate.».

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 maggio 2007

Il presidente: CARDIA

07A05126

DELIBERAZIONE 30 maggio 2007.

Modificazioni e integrazioni al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari, adottato con delibera n. 11522 del 1° luglio 1998, e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 15961).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303;

Visti, in particolare, gli articoli 25-*bis*, 31 e 117-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la delibera n. 11522 del 1º luglio 1998, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari, in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1º marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001 e n. 13710 del 6 agosto 2002;

Vista la delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, con la quale è stato adottato il regolamento concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari, come modificato con delibere n. 11522 e n. 11523 del 1º luglio 1998, n. 11745 del 9 dicembre 1998 e n. 13915 del 29 gennaio 2003;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare il regolamento adottato con delibera n. 11522 del 1º luglio 1998 in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 25-*bis*, comma 2, 31, comma 6 e 117-*ter* del decreto legislativo n. 58 del 1998;

Considerata la necessità di prevedere un'entrata in vigore differita delle disposizioni relative a talune materie, al fine di consentire ai soggetti interessati di provvedere al conseguente adeguamento;

Considerata, altresì, la necessità di prevedere un regime transitorio per la disciplina attuativa dell'art. 31, comma 6 del decreto legislativo n. 58 del 1998, da applicarsi fino alla data di inizio di operatività dell'Organismo;

Considerate le osservazioni formulate dagli Enti e dagli Organismi consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;

Vista la lettera del 24 maggio 2007, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, richiamato dall'art. 25-*bis* dello stesso decreto legislativo;

Viste le lettere del 27 aprile 2007 e del 24 maggio 2007, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) e la Banca d'Italia hanno comunicato il parere previsto dall'art. 117-*ter* del decreto legislativo n. 58 del 1998;

Delibera:

I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli intermediari, approvato con delibera n. 11522 del 1º luglio 1998 e modificato con delibere n. 11745 del 9 dicembre 1998, n. 12409 del 1º marzo 2000, n. 12498 del 20 aprile 2000, n. 13082 del 18 aprile 2001 e n. 13710 del 6 agosto 2002, è modificato ed integrato come segue:

all'art. 1:

a) dopo le parole «23, comma 1,» sono inserite le seguenti «25-*bis*, comma 2,»;

b) dopo le parole «31, comma 6,» sono eliminate le parole «lettere *d)*, *f)*, *g)* e *h)*,»;

c) dopo le parole «32, comma 2,» sono inserite le parole «117-*ter*,»;

all'art. 25:

a) dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente: «*b-bis*) "prodotti finanziari assicurativi": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;»;

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: «*d-bis*) "soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa": le sim e le imprese di investimento comunitarie, le banche italiane e comunitarie, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, anche quando operano per il tramite di promotori finanziari, dipendenti, collaboratori o altri incaricati;»;

nel Libro III, Parte II, Titolo I, Capo II, dopo l'art. 36 è inserita la seguente Sezione:

«SEZIONE III-*bis*
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE E DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

Art. 36-*bis*.

Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche

1. Le banche rispettano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, comma 1, lettera *a)*, e commi 2 e 5, 29, 31, 36, 56, commi 1, 2, 3, 6, 7, 57, 58, 59, 60, 61, comma 3, 63 e 69 del presente regolamento, anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari.

2. Il comma 1 si applica anche alle vendite effettuate con tecniche di comunicazione a distanza.

Art. 36-*ter*.

Soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa

1. Nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa rispettano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, comma 1, lettera *a)*, e commi 2 e 5, 29, 31, 36, 56, commi 1, 2, 3, 6, 7, 57, 58, 59, 60, 63 e 69 del presente regolamento.

2. I soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa, fermo restando quanto previsto al comma 1, forniscono altresì al contraente, prima della sottoscrizione della proposta o del documento contrattuale, le seguenti informazioni:

a) la loro denominazione, la loro sede legale e i loro recapiti;

b) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 set-

tembre 2005, n. 209, in cui sono iscritti e l'indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che siano effettivamente registrati;

c) le procedure che consentono al contraente di presentare reclamo al soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa o all'impresa di assicurazione, ovvero ricorsi ad organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;

d) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione;

e) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa detenuta da imprese di assicurazione;

f) con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto:

1) se forniscono consulenze basate su un'analisi imparziale. In tale circostanza i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa sono tenuti a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;

2) se, in virtù di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;

3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non forniscano consulenze fondate sull'obbligo, di cui al punto 1), di fornire un'analisi imparziale. In tal caso comunicano, su richiesta del contraente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.

Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto avente ad oggetto prodotti finanziari assicurativi, i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa devono, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal contraente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie. Tali precisazioni si articolano secondo la complessità del contratto assicurativo proposto.

3. I soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano.

Art. 36-*quater*.

Modalità dell'informativa

1. L'informativa da fornire ai contraenti a norma dell'art. 36-*ter* deve essere comunicata:

a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;

b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti.

2. L'informativa da fornire ai contraenti a norma dell'art. 36-*ter*, comma 2, deve essere trasmessa su supporto cartaceo o altro supporto durature disponibile ed accessibile per il contraente. Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa provvedono a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.

Art. 36-*quinquies*.

Imprese di assicurazione

1. Alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, effettuata dalle imprese di assicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28, comma 1, lettera *a)*, e commi 2 e 5, 29, 31, 56, commi 1, 2, 6, 7, 57, 58, 59, 60, 61, comma 4, 63, comma 5, lettera *a)*, e 69 del presente regolamento.

2. L'informativa da fornire ai contraenti ai sensi del comma 1 deve essere comunicata:

a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;

b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;

c) su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente.

Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi le imprese di assicurazione provvedono a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.

3. Le imprese di assicurazione si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione, l'aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di comportamento di cui al comma 1, anche quando operano per il tramite di reti distributive, e ne verificano in concreto l'osservanza.»;

nel Libro III, Parte II, dopo l'art. 55 è inserito il seguente Titolo:

«TITOLO II-*bis*

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA ETICA O SOCIALMENTE RESPONSABILE

Art. 55-*bis*.

Obblighi informativi

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, nel prospetto informativo redatto secondo gli schemi di cui all'Allegato 1B del regolamento adottato

con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni e nei contratti di cui all'art. 30 del presente regolamento, relativi a prodotti e servizi qualificati come «etici» o «socialmente responsabili», i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono le seguenti informazioni:

a) gli obiettivi e le caratteristiche in relazione ai quali il prodotto o servizio è qualificato come etico o socialmente responsabile;

b) i criteri generali di selezione degli strumenti finanziari in virtù degli obiettivi e delle caratteristiche di cui alla lettera *a)*;

c) le politiche e gli obiettivi eventualmente perseguiti nell'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;

d) l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura;

e) le eventuali procedure adottate per assicurare il perseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *a)*, compresa la presenza di organi specializzati istituiti all'interno dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione e le relative funzioni;

f) l'adesione a codici di autoregolamentazione, promossi da soggetti specializzati.

2. Una sintetica illustrazione delle informazioni di cui al comma 1 deve essere resa disponibile nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione.

Art. 55-*ter*.

Obblighi di rendicontazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, almeno nell'ultima rendicontazione dell'anno relativa a prodotti e servizi qualificati come «etici» o «socialmente responsabili», i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione forniscono con riferimento ai dodici mesi precedenti:

a) l'illustrazione dell'attività di gestione in relazione ai criteri generali di selezione degli strumenti finanziari individuati ai sensi dell'art. 55-*bis*, comma 1, lettera *b)*;

b) le informazioni in merito all'eventuale esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari detenuti in portafoglio;

c) le informazioni circa l'eventuale destinazione per iniziative di carattere sociale o ambientale di proventi generati dai prodotti offerti e dai servizi prestati e la relativa misura.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono rese disponibili, in forma sintetica, nel sito internet dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione.»;

all'art. 56, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-*bis*. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate e le SICAV si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei promotori finanziari. A tale fine ne garantiscono la partecipazione ad appositi corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza.»;

il Libro V è integralmente sostituito come segue:

«LIBRO V
ALBO E ATTIVITÀ DEI PROMOTORI FINANZIARI

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 78.

Definizioni

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) «regolamento ministeriale»: il regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 31, comma 5, del Testo unico;

b) «Organismo»: l'Organismo di cui all'art. 31, comma 4, del Testo unico;

c) «albo»: l'albo unico dei promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del Testo unico;

d) «promotore»: il promotore finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 31, comma 4, del Testo unico;

e) «sezioni territoriali»: le sezioni dell'albo indicate all'art. 85;

f) «soggetti abilitati»: i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari a norma della parte II, titolo II, capo IV del testo unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;

g) «gruppo»: il gruppo definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del Testo unico;

h) «prove valutative»: le prove valutative di cui all'art. 31, comma 5, del Testo unico;

i) «contributo di vigilanza»: la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

l) «contributo dovuto all'Organismo»: la contribuzione prevista dall'art. 31, comma 4, del Testo unico.

PARTE II
ORGANISMO

Art. 79.

Tenuta dell'albo

1. Nella tenuta dell'albo, l'Organismo:

a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto

dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;

b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'albo;

c) svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo, compresa l'indizione e l'organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;

d) predispone e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte, indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;

e) aggiorna tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei promotori dall'Autorità giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;

f) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo.

Art. 80.

Vigilanza della Consob

1. La Consob può richiedere all'Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.

2. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività e conformemente ad apposite previsioni statutarie, la Consob può sostituire temporaneamente con un commissario gli organi dell'Organismo. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob ed è a carico dell'Organismo.

Art. 81.

Informazioni tra la Consob e l'Organismo

1. La Consob e l'Organismo si scambiano informazioni al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni.

2. Al fine di garantire un più rapido ed efficace scambio di informazioni, la Consob e l'Organismo utilizzano un unico sistema informativo nell'assolvimento dei propri compiti. Le modalità di utilizzo e di accesso ai dati di tale sistema sono stabilite dalla Consob, nell'osservanza di quanto disposto ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Testo unico, mediante apposito manuale operativo.

3. L'Organismo, qualora venga a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sui promotori, ne dà immediata comunicazione alla Consob. Nei casi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 55, comma 2, del Testo unico, l'Organismo verifica preventivamente presso l'Autorità giudiziaria competente le informazioni di cui dispone, acquisendo idonea documentazione che trasmette senza indugio alla Consob.

Art. 82.

Trattazione dei reclami contro i provvedimenti dell'Organismo

1. L'interessato può presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti adottati dall'Organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; la Consob formula le proprie osservazioni nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del reclamo. I reclami privi di motivazione sono considerati improcedibili.

2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo l'avvio dell'esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all'istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall'Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo le proprie considerazioni.

Art. 83.

Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati

1. I requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori e dei soggetti abilitati di cui all'art. 31, comma 4, del Testo unico sono i seguenti.

2. Le associazioni dei promotori:

a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;

b) devono avere tra i propri associati esclusivamente promotori regolarmente iscritti all'albo;

c) devono avere un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento ed un'articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni; alle regioni sono assimilabili le province autonome.

3. Le associazioni dei soggetti abilitati:

a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;

b) devono avere tra i propri associati soggetti abilitati che complessivamente si avvalgono dei promotori finanziari in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei promotori iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

PARTE III
DISCIPLINA DELL'ALBO

Art. 84.

Albo unico dei promotori

1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'art. 86.

2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto in Italia e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;

d) data di iscrizione all'albo;

e) denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore opera;

f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività del promotore.

3. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.

4. La Consob trasmette tempestivamente all'Organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati e comunicati ai promotori.

Art. 85.

Sezioni territoriali

1. L'albo è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriali dell'Organismo.

2. Le sezioni territoriali dell'albo sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a tre e nel rispetto del principio della sostanziale omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti.

Art. 86.

Requisiti per l'iscrizione

1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;

b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale;

c) aver superato la prova valutativa di cui all'art. 87 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale.

Art. 87.

Prova valutativa

1. La prova valutativa, avente carattere teorico-pratico, è indetta con cadenza almeno annuale dall'Organismo con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento dell'attività di promotore.

2. La prova valutativa verte almeno sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell'attività di promotore, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

3. La prova è organizzata e valutata dall'Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di provata competenza professionale, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall'Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice è composta da almeno cinque membri. In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all'albo dei promotori né esponenti o dipendenti di soggetti abilitati.

4. L'Organismo stabilisce le date, le sedi e le modalità di svolgimento della prova e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa.

5. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale.

Art. 88.

Iscrizione all'albo

1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l'Organismo procede all'iscrizione all'albo, con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 84, comma 2.

2. L'Organismo decide entro congruo termine dal ricevimento della domanda; qualora entro tale termine nessun provvedimento sia adottato, la domanda di iscrizione si intende accolta.

3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

Art. 89.

Cancellazione dall'albo

1. L'Organismo procede alla cancellazione del promotore dall'albo in caso di:

a) domanda dell'interessato;

b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'art. 86, lettera *a)*;

c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;

d) mancato pagamento del contributo previsto dall'Organismo;

e) radiazione dall'albo deliberata dalla Consob.

2. L'Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti. L'Organismo procede senza indugio alla cancellazione di cui al comma 1, lettere *c)* ed *e)*, al ricevimento della relativa richiesta da parte della Consob.

3. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)* ricorrono decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.

4. I promotori cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

a) nei casi previsti dal comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'art. 86, lettera *a)*, ovvero abbiano corrisposto i contributi dovuti;

b) nel caso previsto dal comma 1, lettera *e)*, siano decorsi cinque anni dalla data della delibera di radiazione.

Art. 90.

Obblighi dei promotori nei confronti dell'Organismo

1. I promotori sono tenuti a comunicare senza indugio all'Organismo:

a) il luogo di conservazione della documentazione di cui all'art. 95;

b) ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera precedente e all'art. 84, comma 2, lettera *c)*.

2. I promotori sono tenuti a comunicare all'Organismo la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia.

3. Nell'esercizio dei propri compiti, l'Organismo può chiedere ai promotori la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti.

PARTE IV
ATTIVITÀ DEI PROMOTORI FINANZIARI

Art. 91.

Ambito di attività

1. I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.

Art. 92.

Incompatibilità

1. L'attività di promotore è incompatibile:

a) con l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'art. 1, comma 6, lettera *f)*, del Testo unico, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;

b) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'art. 2403-*bis* del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;

c) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;

d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;

e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;

f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Art. 93.

Regole generali di comportamento

1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.

2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all'art. 31, comma 7, del Testo unico, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. È comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

Art. 94.

Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori

1. Al momento del primo contatto, il promotore:

a) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di

iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del Testo unico;

b) consegna all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 8.

2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera *a)*, anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.

3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore.

4. Nella promozione e collocamento a distanza:

a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all'investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;

b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo.

5. Il promotore verifica l'identità dell'investitore, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

6. Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

7. Il promotore non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

8. Il promotore non può utilizzare i codici segreti di accesso telematico ai rapporti di pertinenza dell'investitore o comunque al medesimo collegati.

Art. 95.

Conservazione della documentazione

1. Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo comunicato ai sensi dell'art. 90, copia della seguente documentazione:

a) contratti promossi per suo tramite;

b) altri documenti sottoscritti dagli investitori;

c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.

2. Si applica il disposto dell'art. 69, comma 2.

3. Il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività.

PARTE V
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI E CAUTELARI

Art. 96.

Sanzioni

1. Le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del testo unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:

a) dispone la radiazione in caso di:

1) violazione della disposizione di cui all'art. 31, comma 2, secondo periodo, del Testo unico;

2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

3) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;

4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell'investitore;

5) comunicazione o trasmissione all'investitore o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del testo unico e delle relative disposizioni di attuazione;

7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dall'investitore, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;

b) dispone la sospensione dall'albo di cui all'art. 196, comma 1, lettera *c)*, del Testo unico, in caso di:

1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'art. 91;

2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'art. 92;

3) violazione delle disposizioni di cui all'art. 93, comma 2;

4) violazione delle disposizioni di cui all'art. 94, comma 3;

5) violazione della disposizione di cui all'art. 94, comma 5;

6) accettazione dall'investitore di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'art. 94, comma 6;

7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'art. 94, comma 7;

8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'art. 95;

c) irroga la sanzione pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lettera *b)*, del Testo unico, in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 90;

2) violazione delle disposizioni di cui all'art. 94, commi 1 e 2.

3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.

Art. 97.

Provvedimenti cautelari

1. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 55, comma 1, del Testo unico, la Consob valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione.

2. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 55, comma 2, del Testo unico, la Consob valuta, nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il promotore è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata ed, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di promotore finanziario.

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 98.

Disposizioni finali e transitorie

1. Con successive delibere, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà disposta la data di inizio di operatività dell'Organismo e l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II e III del presente Libro.

2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni. Le commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività dell'Organismo.

3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, per la comunicazione o trasmissione alle Commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari di informazioni o documenti non rispondenti al vero è prevista la sanzione della radiazione e per la violazione dell'art. 11 del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, la sanzione pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lettera *b)*, del Testo unico. Per le violazioni individuate nel presente comma, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.».

II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto previsto nei punti seguenti:

gli articoli 36-*bis*, 36-*ter*, 36-*quater* e 36-*quinquies* entrano in vigore il 1° luglio 2007;

il comma 7-*bis* dell'art. 56 entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 maggio 2007

Il presidente: CARDIA

07A05127

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla Soc. Natali Alessandro & Co Srl di La Spezia, all'esercizio di deposito fiscale

Con decreto direttoriale n. 2007/3229 DAC/CTL del 20 marzo 2007 la Natali Alessandro & Co Srl di La Spezia (rapp. legale Natali Alessandro, nato a La Spezia il 2 marzo 1959) è stata autorizzata all'esercizio di deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti in La Spezia - via Parma n. 17/p.

Al deposito fiscale è stato assegnato il codice di Accisa IT00SPT00002Z.

07A05113

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Friskies pro control gocce antipulci al piriproxifene per gatti».

Decreto n. 22 del 14 maggio 2007

Medicinale per uso veterinario: FRISKIES PRO CONTROL GOCCE ANTIPULCI AL PIRIPROXIFENE PER GATTI.

Titolare A.I.C.: Alfamed S.A. l3ème rue - 06511 Carros France;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in l3ème rue - 06511 Carros France.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola da 2 pipette da 0,6 ml - A.I.C. 103883017.

Composizione: 0,6 ml di soluzione contengono: piriproxifene 60 mg.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della moltiplicazione delle pulci nei gatti, tramite inibizione dello sviluppo delle uova per un periodo di 3 mesi.

Validità: 2 anni, in confezionamento integro correttamente conservato.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di presentazione di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05119

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Repelt natura gocce antiparassitarie lunga durata per gatti».

Decreto n. 23 del 14 maggio 2007

Medicinale per uso veterinario: REPELT NATURA GOCCE ANTIPARASSITARIE LUNGA DURATA PER GATTI.

Titolare A.I.C.: Alfamed S.A. l3éme rue - 06511 Carros France.

Produttore: la società Alfamed S.A. l3ème rue - 06511 Carros France.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: pipetta da 0,6 ml - A.I.C. n. 103812018.

Composizione: 0,6 ml di soluzione contengono: piriproxifene 60 mg.

Eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della moltiplicazione delle pulci nei gatti, tramite inibizione dello sviluppo delle uova per un periodo di 3 mesi.

Validità: 2 anni, in confezionamento integro correttamente conservato.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di presentazione di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05120

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Surolan»

Provvedimento n. 70 del 19 aprile 2007

Specialità medicinale per uso veterinario: SUROLAN.

Confezioni:

flacone da 15 ml - A.I.C. n. 100167016;

flacone da 30 ml - A.I.C. n. 100167028;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100167030.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.A. con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via Buonarroti, 23 - codice fiscale 02707070963.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II - aggiornamento tecnica farmaceutica.

Si autorizza la modifica di espressione del dosaggio del principio attivo polimixina B solfato da UI/mg a mg/ml. La composizione per ml è ora: principio attivo: miconazolo nitrato 23 mg, polimixina B solfato 0,5293 mg, prednisolone acetato 5 mg. Gli eccipienti restano invariati.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05121

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «AviPro Salmonella Vac E».

Estratto decreto n. 19 del 10 maggio 2007

Procedura di mutuo riconoscimento n. DE/V/0215/001/E/002.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica AVIPRO SALMONELLA VAC E.

Titolare A.I.C.: Lah Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG, con sede in Cuxhaven (Germania), Heinz-Lohmann Strasse 4.

Produttore: Officina Lah Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG, con sede in Cuxhaven (Germania), Heinz-Lohmann Strasse 4 responsabile anche del rilascio dei lotti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 confezione da 1000 dosi - A.I.C. n. 103859017;

1 confezione da 2000 dosi - A.I.C. n. 103859029;

10 confezioni da 1000 dosi - A.I.C. n. 103859031;

10 confezioni da 2000 dosi - A.I.C. n. 103859043.

Composizione: ogni dose di vaccino contiene:

principi attivi: da 1 x 10^8 UFC a 6 x 10^8 UFC di batteri attenuati di Salmonella Enteritidis, ceppo Sm24/Rif12/Ssq;

eccipienti così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli a partire da un giorno di età (futuri riproduttori e ovaiole).

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei polli al fine di ridurre il numero di soggetti responsabili della escrezione di ceppi di campo di Salmonella Enteritidis attraverso le feci. L'immunità si sviluppa entro quattordici giorni dalla prima vaccinazione: dopo quindici giorni l'escrezione fecale è ridotta del 70%. L'immunità permane fino alla 52^{ma} settimana di vita.

Validità:

vaccino liofilizzato: 24 mesi;

dopo la ricostituzione: 4 ore.

Tempi di attesa: tessuti edibili: 21 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia, non ripetibile.

Altre condizioni:

1) la ditta deve impegnarsi, dopo l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale, a collaborare ad un piano di vigilanza per un periodo minimo di 24 mesi, anche mediante la stipula di apposite convezioni, coordinato dal Centro di referenza per la Salmonellosi dell'IZS delle Venezie per l'ambito veterinario e con il Centro di referenza per gli enterobatteri patogeni dell'Istituto Superiore di Sanità per gli stipiti isolati da casi d'infezione umana. Tale collaborazione viene richiesta al fine di valutare i risultati dell'integrazione della vaccinazione con il programma di controllo attualmente in essere in Italia e dovrà prevedere la produzione di report semestrali. Tale periodo potrà essere esteso sulla base dei risultati che verranno trasmessi allo scrivente Ufficio tramite i due Centri sopra citati.

2) Codesta ditta deve confermare l'impegno a fornire, a titolo non oneroso, ai laboratori diagnostici pubblici coinvolti nella esecuzione dei test necessari al piano nazionale di controllo della Salmonella, i reagenti necessari per la distinzione tra lo stipite vaccinale e quelli di campo, per tutto il tempo necessario.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ha efficacia immediata.

07A05118

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 20 del 10 maggio 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrate a nome della società Ceva Vetem S.p.A., con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni 15 - codice fiscale 09032600158.

TIAMULINA 12,5% LIQUIDO:

flacone in PE da 1 litro - A.I.C. n. 102694015;

flacone in PE da 250 ml - A.I.C. n. 102694027;

flacone in PE da 5 litri - A.I.C. n. 102694039;

TIAMUTIN 2% PREMIX:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102696010;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102696022;

TIAMUTIN 200:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101564019;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101564021;

TIAMUTIN 10% PREMIX:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102695018;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102695020,

è ora trasferita alla società Novartis Animal Health S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni, 1 - codice fiscale 02384400129.

La produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato.

Le specialità: «Tiamulina 12,5% liquido», «Tiamutin 2% premix», «Tiamutin 10% premix» presso l'officina farmaceutica Ceva Vetem S.p.A. sita in Cavriago (Reggio Emilia).

La specialità «Tiamutin 200» presso l'officina farmaceutica Vetem S.p.A. sita in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello, 8.

La denominazione della specialità «Tiamulina 12,5% liquido» sarà ora «Tiamulina 12,5% liquido Novartis Animal Health».

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio, con gli stampati precedentemente autorizzati, fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05117

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetalgin»

Provvedimento n. 81 del 10 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario:VETALGIN soluzione iniettabile, nelle confezioni:

5 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 100239045;

1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100239058;

5 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 100239060.

Titolare A.I.C.: Intervet international B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: modifica dei tempi di attesa nel latte bovino.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente l'eliminazione del divieto di utilizzo in animali il cui latte è destinato al consumo umano e fissazione dei tempi di attesa nel latte a 48 ore pari a 4 mungiture.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

carne e visceri:

cavalli: somministrazione intravenosa = 9 gg.

somministrazione intramuscolare = 29 gg.

suini e bovini:

somministrazione intravenosa, 9 gg.

somministrazione intramuscolare, 15 gg.

caprini:

somministrazione intravenosa = 18 gg.

somministrazione intramuscolare = 29 gg.

Latte bovino: somministrazione endovenosa ed intramuscolare = 48 ore (4 mungiture).

Si fa presente, altresì, che rimane confermato il periodo di validità del prodotto finito in confezionamento integro e correttamente conservato (5 anni), mentre viene inserito il periodo di validità dopo apertura: «consumare immediatamente».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio, per quanto attiene al periodo di validità dopo apertura, deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05122

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Porsilis PRRS».

Provvedimento n. 80 del 10 maggio 2007

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0145/001/II/003.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica PORSILIS PRRS, tutte le confezioni - A.I.C. n. 103183.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto: variazione tipo II: modifica delle indicazioni specifiche al punto 4.2 e dello schema vaccinale al punto 4.9 del SPC.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica del sommario delle caratteristiche del prodotto, al punto 4.2 - «Indicazione specifiche», relativamente alla durata dell'immunità - che ora è la seguente: «L'immunità è stata dimostrata 28 giorni dopo la vaccinazione mediante infezione sperimentale, così come una durata dell'immunità di almeno 24 settimane».

È autorizzata altresì la modifica del punto 4.9 del SPC - «Posologia e modalità di somministrazione», relativamente all'età minima degli animali al momento della prima vaccinazione, che ora è il seguente: «Somministrare una singola dose ai suini a partire da 2 settimane di età in avanti».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

07A05124

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stilbiotic»

Provvedimento n. 82 del 10 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario STILBIOTIC collirio 0,3% nella confezione: flacone da 5 ml - A.I.C. n. 103686010.

Titolare A.I.C.: Trebifarma S.r.l. con sede legale e domicio fiscale in Genova - via Ponte dell'Ammiraglio n. 27 - codice fiscale n. 0352120105.

Oggetto: variazione tipo II ridotta: aggiunta di un sito di produzione per tutte le operazioni produttive compreso l'imballaggio primario e secondario compreso il rilascio dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo II ridotta della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Vetem S.p.A. - lungomare Pirandello, 8 - Porto Empedocle (Agrigento) per tutte le operazioni produttive compreso il rilascio dei lotti, in aggiunta all'officina attualmente autorizzata (Mastelli S.r.l. - via Bussana Vecchia n. 32 - Sanremo).

I lotti già prodotto possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05123

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Abinac».

Provvedimento n. 83 del 10 maggio 2007

Specialità medicinale per uso veterinario ABINAC, collirio 5% nella confezione: flacone da 5 ml - A.I.C. n. 102301013.

Titolare A.I.C.: Trebifarma S.r.l. con sede legale e domicio fiscale in Genova - via Ponte dell'Ammiraglio n. 27 - codice fiscale 0352120105.

Oggetto: variazione tipo II ridotta: aggiunta di un sito di produzione per tutte le operazioni produttive compreso l'imballaggio primario e secondario compreso il rilascio dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo II ridotta della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta del sito produttivo Vetem S.p.A. - lungomare Pirandello n. 8 - Porto Empedocle (Agrigento) per tutte le operazioni produttive compreso il rilascio dei lotti, in aggiunta all'officina attualmente autorizzata (Mastelli S.r.l. - via Bussana Vecchia n. 32 - Sanremo).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05125

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, dell'istituzione scolastica: «XV Gimnazija» Zagabria-Croazia.

Con decreto dirigenziale 29 maggio 2007 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica: «XV Gimnazija» Zagabria-Croazia.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

07A05102

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oxaliplatino Mayne»

Estratto determinazione n. 505 del 4 giugno 2007

Specialità medicinale: OXALIPLATINO MAYNE.

Titolare A.I.C.: Mayne Pharma (Italia) S.r.l., via Orazio, 20/22 - 80122 Napoli.

Confezione:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro 50 mg polvere;

A.I.C. n. 037393016/M (in base 10), 13P4MS (in base 32).

Confezione:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro 100 mg polvere;

A.I.C. n. 037393028/M (in base 10) - 13P4N4 (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml di soluzione ricostituita contiene:

principio attivo: 5 mg di oxaliplatino;

eccipienti: lattosio monoidrato.

Produzione e controllo dei lotti: Mayne Pharma Ltd Lexia Place Mulgrave 3170 Victoria Australia.

Rilascio dei lotti: Mayne Pharma Plc Warwickshire CV31 3RW UK.

Indicazioni terapeutiche: Oxaliplatino in associazione con 5-fluorouracile (5-FU) e acido folinico (FA) è indicato per il trattamento adiuvante dei tumori al colon stadio III (stadio C secondo Duke) dopo resezione completa del tumore primario; trattamento del tumore colon rettale metastatico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro 50 mg polvere;

A.I.C. n. 037393016/M (in base 10) - 13P4MS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa), 136,74 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa), 225,67 euro.

Confezione:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro 100 mg polvere;

A.I.C. n. 037393028/M (in base 10) - 13P4N4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa), 273,40 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa), 451,22 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05200

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oxaliplatino Ratiopharm»

Estratto determinazione n. 506 del 4 giugno 2007

Specialità medicinale: OXALIPLATINO RATIOPHARM

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH, Graf-Arco Strasse 3 - 89079 Ulm (Germania).

Confezione:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro 50 mg polvere;

A.I.C. n. 037579012/M (in base 10) - 13UU84 (in base 32).

Confezione:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro 100 mg polvere;

A.I.C. n. 037579024/M (in base 10) - 13UU8J (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml di soluzione ricostituita contiene:

principio attivo: 5 mg di oxaliplatino.

eccipienti: lattosio monoidrato.

Produzione: Oncotec Pharma Production GmbH Streetzer Weg 15 a, 06862 Rodleben OT Tornau (Germania)

Confezionamento e controllo dei lotti: Medac GmbH Theaterstr. 6 - 22880 Wedel (Germania) n.

Rilascio dei lotti: Medac GmbH Theaterstr. 6 - 22880 Wedel (Germania) n - Merckle GmbH Ludwig Merckle Strasse 3 - 89143 Blaubeuren (Germania).

Indicazioni terapeutiche: Oxaliplatino in associazione con 5-fluorouracile (5-FU) e acido folinico (FA) è indicato per il: trattamento adiuvante dei tumori del colon in stadio III (stadio C secondo Duke) dopo resezione completa del tumore primitivo; trattamento del tumore colon rettale metastatico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: 5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro 50 mg polvere;

A.I.C. n. 037579012/M (in base 10) - 13UU84 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa), 136,74 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa), 225,67 euro.

Confezione:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro 100 mg polvere;

A.I.C. n. 037579024/M (in base 10) - 13UU8J (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa), 273,40 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa), 451,22 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A05201

REGIONE PUGLIA

Approvazione del progetto relativo al recupero funzionale di un edificio rurale, in Brindisi

La Giunta della regione Puglia con atto n. 476 del 13 aprile 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale dell'edificio rurale masseria S. Teresa, in ditta Medgroup S.r.l., da destinare a struttura ricettiva Albergo, adottato dal Consiglio comunale di Brindisi con delibera n. 26 del 28 febbraio 2006, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi della legge regionale n. 20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso dell'edificio rurale interessato.

07A05134

Approvazione definitiva del piano regolatore generale di Triggiano

La Giunta della regione Puglia con atto n. 480 del 13 aprile 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 56/80, il Piano regolatore generale del comune di Triggiano.

07A05135

Approvazione della variante al P.R.G. di Lecce

La Giunta della regione Puglia con atto n. 475 del 13 aprile 2007 (esecutivo a norma di legge), ha approvato, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la Variante al P.R.G. del comune di Lecce adottata con delibera di C.C. n. 71 del 20 giugno 2003 per la modifica delle norme tecniche di attuazione per quanto attiene alla superficie minima del lotto n. 30 del P.d.L. in ditta Perrone ed altri, in località Torricelle.

07A05136

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento 53 del 6 aprile 2007 del Ministero della salute, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dexadreson Forte». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2007).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 dell'11 maggio 2007, alla pag. 25, prima colonna, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: Intervet *Productions* B.V. - Boxmeer (Olanda),...», leggasi: «Titolare A.I.C.: Intervet *International* B.V. - Boxmeer (Olanda),...».

07A05232

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-134) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00